

COMUNE DI SOLESINO
Provincia di Padova
Regolamento di Polizia Mortuaria

INDICE

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 Oggetto

Articolo 2 Competenze

Articolo 3 Responsabilità

Articolo 4 Servizi gratuiti e a pagamento

Articolo 5 Atti a disposizione del pubblico

CAPO II - DECESSI – SERVIZI FUNEBRI E CIMITERIALI

Articolo 6 Accertamenti dei decessi – Cause di morte – dichiarazione di morte

Articolo 7 Decesso in abitazione

Articolo 8 Disposizioni per i funerali e la sepoltura

CAPO III DEPOSITI DI OSSERVAZIONE E OBITORI

Articolo 9 Depositi di osservazione ed obitori

CAPO III - FERETRI

Articolo 10 Deposizione della salma nel feretro

Articolo 11 Verifica e chiusura feretri

Articolo 12 Feretri per inumazione, tumulazione, cremazione e trasporti

Articolo 13 Servizi a carico dell'Amministrazione Comunale

CAPO IV - TRASPORTI FUNEBRI

Articolo 14 - Trasporti funebri

Articolo 15 - Modalità di esecuzione del trasporto funebre

Articolo 16 - Ulteriori disposizione sulle casse mortuarie

Articolo 17 - Orario dei trasporti

Articolo 18 Prenotazione dei servizi funebri

Articolo 19 Ritardi

Articolo 20 Divieti

Articolo 21 Norme generali per i trasporti

Articolo 22 Riti religiosi

Articolo 23 Trasferimento di salme senza funerale

Articolo 24 Morti per malattie infettive-diffusive o portatori di radioattività

Articolo 25 Trasporto per e da altri Comuni per seppellimento o cremazione

Articolo 26 Trasporti in luogo diverso dal cimitero

Articolo 27 Trasporti all'estero o dall'estero

Articolo 28 Trasporto di ceneri e resti

Articolo 29 Rimessa delle auto funebri e sosta auto funebri di passaggio

TITOLO II

CIMITERI

CAPO I

CIMITERI

- Articolo 30 Elenco cimiteri - definizioni
- Articolo 31 Disposizioni generali - Vigilanza
- Articolo 32 Reparti speciali nel cimitero
- Articolo 33 Ammissione nel cimitero e nei reparti speciali
- Articolo 34 Ammissione nei cimiteri di Circostrizione

CAPO II

DISPOSIZIONI GENERALI E PIANO REGOLATORE CIMITERIALE

- Articolo 35 Disposizioni generali
- Articolo 36 Piano regolatore cimiteriale

CAPO III

INUMAZIONE E TUMULAZIONE

- Articolo 37 Inumazione
- Articolo 38 Cippo
- Articolo 39 Tumulazione
- Articolo 40 Deposito provvisorio

CAPO IV

ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

- Articolo 41 Esumazioni ordinarie
- Articolo 42 Avvisi di scadenza per esumazioni ordinarie
- Articolo 43 Esumazione straordinaria
- Articolo 44 Estumulazioni
- Articolo 45 Esumazioni ed estumulazioni gratuite e a pagamento
- Articolo 46 Raccolta delle ossa
- Articolo 47 Oggetti da recuperare
- Articolo 48 Disponibilità dei materiali

CAPO V

CREMAZIONE

- Articolo 49 Crematorio
- Articolo 50 Cremazione di salme e di resti mortali
- Articolo 51 Modalità per il rilascio dell'autorizzazione alla cremazione
- Articolo 52 Urne cinerarie
- Articolo 53 Consegna dell'urna cineraria
- Articolo 54 Affidamento familiare delle urne cinerarie
- Articolo 55 Dispersione delle ceneri
- Articolo 56 Interramento dell'urna cineraria
- Articolo 57 Area cimiteriale di spargimento delle ceneri
- Articolo 58 Registro per la cremazione

CAPO VI

POLIZIA DEI CIMITERI

- Articolo 59 Orario
- Articolo 60 Disciplina dell'ingresso
- Articolo 61 Divieti speciali
- Articolo 62 Riti funebri
- Articolo 63 Epigrafi, monumenti, ornamenti, sulle tombe nei campi comuni
- Articolo 64 Fiori e piante ornamentali
- Articolo 65 Materiali ornamentali

TITOLO III

CONCESSIONI

CAPO I

TIPOLOGIE E MANUTENZIONE DELLE SEPOLTURE

Articolo 66 Sepolture private
Articolo 67 Durata delle concessioni
Articolo 68 Scadenza delle concessioni
Articolo 69 Modalità di concessione
Articolo 70 Uso delle sepolture private
Articolo 71 Manutenzione, canone annuo, affrancazione
Articolo 72 Costruzione dell'opera - Termini

CAPO II

DIVISIONE, SUBENTRI, RINUNCE

Articolo 73 Divisione, Subentri
Articolo 74 Rinuncia al diritto di sepolcro
Articolo 75 Rinuncia a concessione a tempo determinato di durata inferiore a 99 anni
Articolo 76 Rinuncia a concessione di aree libere
Articolo 77 Rinuncia a concessione di aree con parziale o totale costruzione
Articolo 78 Rinuncia a concessione di manufatti della durata di anni 99 o perpetua

CAPO III

REVOCA, DECADENZA, ESTINZIONE

Articolo 79 Revoca
Articolo 80 Decadenza
Articolo 81 Provvedimenti conseguenti la decadenza
Articolo 82 Estinzione

TITOLO IV

LAVORI PRIVATI NEI CIMITERI

IMPRESE DI POMPE FUNEBRI

CAPO I

IMPRESE E LAVORI PRIVATI

Articolo 83 Accesso al cimitero
Articolo 84 Autorizzazioni e permessi di costruzione di sepolture private e collocazione di ricordi funebri
Articolo 85 Responsabilità - Deposito cauzionale
Articolo 86 Recinzione aree - Materiali di scavo
Articolo 87 Introduzione e deposito di materiali
Articolo 88 Orario di lavoro
Articolo 89 Sospensione dei lavori in occasione della Commemorazione dei Defunti
Articolo 90 Vigilanza
Articolo 91 Obblighi e divieti per il personale dei cimiteri

CAPO II

IMPRESE ONORANZE FUNEBRI

Articolo 92 Attività funebre
Articolo 93 Divieti

TITOLO V

DISPOSIZIONI VARIE E FINALI

CAPO I

DISPOSIZIONI VARIE

Articolo 94 Assegnazione gratuita di sepoltura a cittadini illustri o benemeriti
Articolo 95 Mappa
Articolo 96 Annotazioni in mappa
Articolo 97 Registro giornaliero delle operazioni cimiteriali
Articolo 98 Schedario dei defunti
Articolo 99 Scadenziario delle concessioni

CAPO II

NORME TRANSITORIE - DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 100 Efficacia delle disposizioni del Regolamento
Articolo 101 Cautele
Articolo 102 Responsabile del servizio di polizia mortuaria

Articolo 103 Sepolture private a tumulazioni pregresse - Mutamento del rapporto concessorio
Articolo 104 Sanzioni
Articolo 105 Norme finali e di rinvio

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Oggetto

(1) Il presente regolamento ha per oggetto il complesso delle norme dirette alla generalità dei cittadini ed alla Pubblica Amministrazione, intese a tutelare dal punto di vista igienico-sanitario i Cimiteri e le operazioni di polizia mortuaria e a disciplinare, in ambito comunale, i servizi relativi alla polizia mortuaria e ai servizi cimiteriali, intendendosi per tali quelli sulla destinazione e uso dei cadaveri o parti di essi, sui trasporti funebri, sulla costruzione, gestione e custodia dei cimiteri e locali annessi, sulla concessione di aree e manufatti destinati a sepoltura privata, nonché sulla costruzione di sepolcri privati, sulla cremazione, sull'affidamento familiare delle urne, sulla dispersione delle ceneri e in genere su tutte le diverse attività connesse con la cessazione della vita e la custodia delle salme e dei cadaveri.

(2) Il presente regolamento è emanato in osservanza delle disposizioni del R.D. 27 luglio 1934, n. 1256 (Testo Unico delle Leggi Sanitarie), del D.P.R. 10 settembre 1990, N. 285 (Regolamento di Polizia Mortuaria), del D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396 (Regolamento di Stato Civile), della Legge del 30 marzo 2001, n. 130 (Disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri) e della Legge Regionale Veneto del 4 marzo 2012, n. 18 (Norme in materia funeraria).

Articolo 2

Competenze

(1) Le funzioni di polizia mortuaria di competenza del Comune sono esercitate dal Sindaco, quale Ufficiale di Governo e Autorità Sanitaria Locale. Nell'esercizio delle sue funzioni il Sindaco si avvale della locale Azienda U.L.S.S. per la salvaguardia delle prescrizioni igienico-sanitarie.

(2) In relazione alle norme di legge in materia e del presente regolamento il Sindaco, all'occorrenza, adotta le ordinanze e le disposizioni che ritiene necessarie ed opportune ai fini predetti.

(3) Le attività di autorizzazione, non riservate dalla legge al Sindaco o ad altri organi, si intendono di competenza del Responsabile del servizio di polizia mortuaria, secondo la strutturazione della dotazione organica del Comune.

(4) I servizi inerenti la polizia mortuaria vengono effettuati attraverso forme di gestione riconosciute idonee e legittime, ai sensi dell'art. 113 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, compatibilmente con la natura delle funzioni da svolgere, nonché, a mezzo del servizio individuato dalla competente Azienda U.L.S.S.

Articolo 3

Responsabilità

(1) Il Comune cura che all'interno dei cimiteri siano evitate situazioni di pericolo alle persone e alle cose, e non assume responsabilità per atti commessi nei cimiteri da persone estranee al suo servizio o per mezzi e strumenti a disposizione del pubblico e da questo utilizzati in modo difforme dal consentito.

(2) Chiunque causi danni a persone o cose, sia personalmente che per fatto altrui, ne risponde secondo quanto previsto dal Titolo IX del Libro IV del Codice Civile, salvo che l'illecito non rilevi penalmente.

Articolo 4

Servizi gratuiti e a pagamento

(1) Sono gratuiti i servizi di interesse pubblico, indispensabili esplicitamente classificati gratuiti dalla legge e specificati dal regolamento.

(2) Tra i servizi gratuiti sono ricompresi:

a) la visita necroscopica;

b) sepolture di cui al punto a) comma (1) articolo 37 limitatamente alla durata di 10 anni di permanenza nel campo comune, con tariffa di inumazione ed esumazione, a pagamento.

c) la deposizione delle ossa in ossario comune;

d) il feretro per le salme di persone i cui familiari non risultino in grado di sostenere la spesa, sempre che non vi siano persone o Enti ed Istituzioni che se ne facciano carico, secondo quanto specificato al successivo art. 13;

e) i servizi stabiliti dal Comune ai sensi del 1° comma dell'articolo 13;

(3) Tutti gli altri servizi sono sottoposti al pagamento delle tariffe stabilite con proprio atto deliberativo, dalla Giunta Comunale.

Articolo 5

Atti a disposizione del pubblico

1. Presso gli uffici comunali è tenuto, su supporto cartaceo ed eventualmente informatico, a disposizione di chiunque possa averne interesse, il registro di cui all'art. 52 del D.P.R. 10.09.1990, n. 285.

2. Sono inoltre a disposizione del pubblico nell'ufficio comunale e nei singoli cimiteri:

a) l'orario di apertura e chiusura (in ogni cimitero);

b) l'elenco dei campi soggetti ad esumazione ordinaria nel corso dell'anno;

c) l'elenco delle concessioni cimiteriali in scadenza nel corso dell'anno;

d) l'elenco delle tombe per le quali è in corso la procedura di decadenza o di revoca della concessione;

e) ogni altro atto e documento la cui conoscenza venga ritenuta opportuna per gli interessati o per il pubblico, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241.

CAPO II DECESSI – SERVIZI FUNEBRI E CIMITERIALI

Articolo 6 Accertamenti dei decessi – Cause di morte – dichiarazione di morte

- (1) Per ciò che riguarda l'accertamento dei decessi e della loro causa, nonché le modalità per rendere la dichiarazione di morte, si applicano le norme contenute:
- nel R.D. 27 luglio 1934, N. 1265 “approvazione del testo unico delle leggi sanitarie”;
 - nel D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396 – “Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello Stato Civile”, a norma dell'articolo 2, comma 12 della legge 15 maggio 1997 n. 127;
 - nella Legge Regionale 4 marzo 2010 n. 18 “Norme in materia funeraria”;
 - nel D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285 “Approvazione del Regolamento di Polizia Mortuaria” per quanto non espressamente previsto o non diversamente disposto dalla legislazione regionale in materia funeraria;
 - nelle leggi e regolamenti Statali e Regionali che disciplinano specifici aspetti rilevanti in ambito mortuario e funerario;
e nelle loro successive modifiche ed integrazioni.
- (2) Si osservano inoltre le prescrizioni impartite dall'Azienda ULSS, competente in materia di medicina necroscopica, ai sensi dell'articolo 4 della sopra citata L.R.V. n. 18/2010.

Articolo 7 Decesso in abitazione

- (1) Nel caso in cui il decesso avvenga presso un'abitazione, coloro che vi risiedono possono richiedere di trasferire il cadavere presso la struttura obituario o altro luogo autorizzato, anche ubicato in un comune diverso.
- (2) Il trasferimento, effettuata la constatazione di morte, deve essere eseguito da un'impresa funebre, incaricata dai richiedenti, assicurando la sorveglianza a tale scopo necessaria, durante tutto il tragitto.
- (3) Ogni fatto o situazione da cui possa derivare pregiudizio per l'igiene e sanità pubblica, deve essere immediatamente segnalato all'azienda ULSS, che può disporre specifiche condizioni e/o limitazioni per l'esecuzione del trasferimento.

Articolo 8 Disposizioni per i funerali e la sepoltura

- (1) Nel disporre per i funerali e per la sepoltura ha prevalenza la volontà espressa in vita dal defunto risultante da atto scritto. In difetto, i familiari possono disporre secondo il seguente ordine di prevalenza: coniuge, figli, genitori e quindi gli altri parenti in ordine di grado, con preferenza, a parità di grado, della linea retta su quella collaterale.
- (2) In caso di disaccordo tra più parenti del medesimo grado prevale la volontà della maggioranza di essi. Qualora non si determini una maggioranza, la questione dovrà essere risolta dall'Autorità Giudiziaria.
- (3) Qualora il defunto non abbia familiari in vita o essi risultino irreperibili, le disposizioni in ordine ai funerali ed alla sepoltura potranno essere stabilite da colui o coloro che convivevano, ai sensi dell'articolo 43 del Codice Civile, con il defunto al momento della morte.

- (4) Il coniuge passato a nuove nozze decade dalla facoltà di disporre per la sepoltura del coniuge (ex) deceduto.
- (5) Per la scelta della cremazione si osservano le specifiche disposizioni contenute nella legge 30 marzo 2001 n. 130, nella legge regionale 4 marzo 2010 n. 18 e quanto indicato nel presente regolamento nello specifico capitolo.

CAPO III DEPOSITI DI OSSERVAZIONE E OBITORI

Articolo 9 Depositi di osservazione ed obitori

(1) Il Comune provvede al deposito di osservazione e all'obitorio in locali idonei, distinti tra di loro, nell'ambito del Cimitero o presso ospedali o altri istituti sanitari ovvero in edifici rispondenti allo scopo per ubicazione e requisiti igienici. Tali servizi potranno essere assicurati anche mediante forme di convenzionamento con strutture aventi tutti i requisiti di legge.

(2) L'ammissione nei depositi di osservazione o negli obitori è autorizzata dal Comune ovvero dalla Pubblica Autorità che ha richiesto l'intervento del servizio di recupero e trasporto di salma di persona accidentata o, infine, dall'Autorità Giudiziaria.

(3) Nel deposito di osservazione, di regola, è vietata la permanenza di persone estranee (ed anche dei familiari).

(4) Le salme di persone morte di malattie infettive-diffusive o sospette tali sono tenute in osservazione in separato locale, nel quale è vietato l'accesso alle persone non autorizzate.

(5) Il mantenimento in osservazione di salme di persone cui sono stati somministrati nuclidi radioattivi deve aver luogo in modo che sia evitata la contaminazione ambientale, osservando le disposizioni di cui al D. Lgs. 17/03/1995, n. 230 e successive modifiche, in quanto applicabili, caso per caso del Dirigente il Servizio di Igiene Pubblica dell'ASL, in relazione agli elementi risultanti dalla relativa certificazione sanitaria.

(6) La sorveglianza può essere esercitata con apposite strumentazioni o con la presenza di personale con tale funzione.

(7) Il deposito di osservazione e l'obitorio, nel loro insieme, devono essere dotati di posti salma refrigerati, a cui si aggiungono altri isolati per i cadaveri portatori di radioattività o di malattie infettive-diffusive.

(8) In assenza di strutture idonee il servizio potrà essere gestito in una delle forme di cui al titolo 5° parte 1° del D. Lgs. 18 agosto 2000 n° 267, ovvero rivolgendosi a strutture già esistenti a pagamento;

CAPO III - FERETRI

Articolo 10 Deposizione della salma nel feretro

(1) Nessuna salma può essere sepolta se non chiusa in feretro avente le caratteristiche di cui al successivo art. 12.

(2) In ciascun feretro non si può racchiudere che una sola salma; madre e neonato, morti in concomitanza del parto o in conseguenza immediata del parto, possono essere chiusi in uno stesso feretro.

(3) La salma deve essere collocata nel feretro rivestita con abiti, preferibilmente di tessuti naturali, o decentemente avvolta in lenzuola.

(4) Se la morte è dovuta a malattia infettiva-diffusiva compresa nell'elenco pubblicato dal Ministero della Sanità, il cadavere, trascorso il periodo di osservazione, deve essere deposto nella

cassa con gli indumenti di cui è rivestito ed avvolto in lenzuolo imbevuto di soluzione disinfettante.

(5) Se il cadavere risulta portatore di radioattività, il dirigente dei servizi di igiene pubblica della USL detterà le necessarie disposizioni protettive allo scopo di evitare la contaminazione ambientale secondo il disposto di cui al precedente articolo 9 comma (5);

Articolo 11 **Verifica e chiusura feretri**

(1) L'addetto al trasporto è incaricato di pubblico servizio.

(2) All'atto della chiusura del feretro la verifica dell'identità del defunto e la regolarità del confezionamento del feretro, in relazione al tipo di trasporto, sono effettuati direttamente dall'addetto al trasporto, il quale dichiara l'avvenuta esecuzione di tali adempimenti redigendo apposito verbale. Copia del verbale deve accompagnare il feretro e deve essere consegnato a chi riceve il feretro per la sepoltura o la cremazione.

Articolo 12 **Feretri per inumazione, tumulazione, cremazione e trasporti**

(1) La struttura dei feretri e la qualità dei materiali sono in rapporto ai diversi tipi di sepoltura o pratica funebre oltre che alla distanza del trasporto funebre e cioè:

a) per inumazione:

- il feretro deve essere di legno con caratteristiche di scarsa durabilità (preferibilmente di abete, pioppo, pino, larice, ecc.);

- le tavole non devono avere, a fondo intaglio, uno spessore inferiore a cm. 2 e superiore a cm. 3;

- la confezione deve essere conforme alle prescrizioni di cui all'art. 75 del D.P.R. 10/9/1990, n. 285;

b) per tumulazione:

- la salma deve essere racchiusa in duplice cassa, l'una di legno preferibilmente esterna, l'altra in metallo, ermeticamente chiusa mediante saldatura, corrispondenti entrambe ai requisiti costruttivi e strutturali di cui all'art. 30 del D.P.R. 10/9/1990, n. 285;

c) per trasferimento da Comune a Comune con percorso superiore a 100 Km., all'estero o dall'estero qualunque sia la destinazione di sepoltura o pratica funebre:

- si applicano le disposizioni di cui alla lettera b) precedente, nonché agli articoli 27, 28 e 29 del D.P.R. 10/9/1990, n. 285 se il trasporto è per o dall'estero;

d) per trasporti, da Comune a Comune, con percorso non superiore ai 100 Km.:

- è sufficiente il feretro di legno di spessore non inferiore a mm. 25 a norma dell'art. 30, punto 5, del D.P.R. 10/9/1990, n. 285;

e) cremazione:

- la salma deve essere racchiusa unicamente in cassa di legno con le caratteristiche di cui alla lettera a), per trasporti interni al Comune di decesso;

- la salma deve essere racchiusa unicamente in cassa di legno con le caratteristiche di cui alla lettera d), laddove il trasporto si esegua entro i 100 Km. dal Comune di decesso;

- la salma deve essere racchiusa in duplice cassa con le caratteristiche di cui alla lettera b), in ogni altro caso.

(2) I trasporti di salme - secondo quanto dispone nel merito l'articolo 9.7 della Circolare 24/06/1993, n. 24 del Ministero della Sanità (vedi G.U. 08/07/1993 s. g. n. 158) - di persone morte per malattia infettiva-diffusiva vengono effettuati in duplice cassa con le caratteristiche di cui alla lettera b) precedente.

(3) Se una salma, già sepolta, viene esumata o estumulata per essere trasferita in altro Comune o in altra sepoltura del cimitero, si deve accertare lo stato di conservazione del feretro e la sua corrispondenza alla nuova sepoltura, prescrivendo, se del caso, da parte del Dirigente dei Servizi di igiene pubblica della ASL, o suo delegato, il rinnovo del feretro o il rivestimento totale con lamiera metallica in zinco di spessore non inferiore a mm. 0,660.

(4) Se la salma proviene da altro Comune, deve essere verificata la rispondenza del feretro alle caratteristiche di cui ai commi precedenti, ai fini del tipo di sepoltura cui è destinata; se nel trasferimento è stato impiegato il doppio feretro e la salma è destinata a sepoltura in terra, deve essere praticata nella parte superiore della cassa metallica un'ideale apertura al fine di consentire il processo di mineralizzazione.

(5) Nella inumazione l'impiego nel feretro di materiale biodegradabile diverso dal legno deve essere autorizzato dal Ministero della Salute, ai sensi dell'art. 75 del D.P.R. 10/9/1990, n. 285.

(6) Sia la cassa di legno sia quella di metallo debbono portare impresso, ben visibile sulla parte esterna del proprio coperchio, il marchio di fabbrica con l'indicazione della ditta costruttrice.

(7) È consentita l'applicazione alle casse metalliche, di valvole o speciali dispositivi autorizzati dal Ministero della Salute, idonei a fissare o a neutralizzare i gas della putrefazione. Sono altresì ammessi materiali diversi ove autorizzati ai sensi dell'art. 31 D.P.R. 10-9-1990, n. 285.

Articolo 13

Servizi a carico dell'Amministrazione Comunale

(1) È a carico dell'Amministrazione Comunale il costo del trasporto funebre e della tumulazione o inumazione in un cimitero cittadino o, in alternativa della cremazione presso il più vicino impianto, delle salme delle persone indigenti o appartenenti a famiglie bisognose o in caso di disinteresse dei famigliari.

(2) L'erogazione del servizio avviene sulla base di apposita relazione del Settore Servizi Sociali da cui emerge la presenza di una delle condizioni indicate al comma precedente.

(3) Nei casi dubbi, possono essere disposti, anche a posteriori, opportuni accertamenti sulla situazione economico patrimoniale del defunto stesso e degli eventuali parenti obbligati.

(4) In caso di accertata carenza delle condizioni di cui al comma (1), l'Amministrazione Comunale si attiverà per il recupero dei costi sostenuti in occasione del servizio funebre.

(5) Le disposizioni contenute nel presente articolo si applicano anche alle operazioni cimiteriali da eseguirsi in via ordinaria.

CAPO IV

TRASPORTI FUNEBRI

Articolo 14

Trasporti funebri

(1) Il trasporto è eseguito da Imprese regolarmente costituite ed in possesso dei requisiti per l'esercizio della specifica attività. L'attività è svolta in regime di libero mercato, con piena libertà di scelta da parte dei famigliari in merito all'impresa cui affidare l'incarico.

(2) Il Comune provvede, per i deceduti in Solesino, al rilascio dell'autorizzazione al trasporto in caso di:

- a) trasporto funebre internazionale o interregionale;
- b) trasporto funebre non preceduto da autorizzazione alla inumazione, tumulazione o cremazione;
- c) espressa richiesta del soggetto che esegue il trasporto funebre, anche per casi diversi da quelli indicati alle lettere precedenti.

- (3) In ogni caso, tutti i trasporti funebri con partenza dal Comune o con destinazione nel Comune, sono soggetti, a seconda dei casi, alla preventiva autorizzazione o comunicazione da richiedere o inoltrare ai competenti uffici comunali.
- (4) Il trasporto funebre comprende il prelievo della salma dal luogo in cui si trova e il trasporto al cimitero o al crematorio, con eventuale celebrazione di riti funebri in Chiesa o in Sala del commiato. Qualora si debbano rendere particolari onoranze al defunto, l'autorizzazione per luoghi diversi da Chiese o Sale del commiato è rilasciata dal Comune, sentita l'Azienda ULSS.
- (5) Nessuna altra sosta, salvo casi di forza maggiore, può farsi durante il percorso. Per eventuali cerimonie, diverse dalle rituali, occorre la preventiva autorizzazione del Sindaco.
- (6) Ove i cortei, per il numero dei partecipanti, fossero di notevole lunghezza, si dovrà lasciare il passo agli autobus del servizio pubblico urbano, ai veicoli dei pompieri, ai servizi urgenti di assistenza pubblica e di pubblica sicurezza. In ogni altro caso è vietato fermare, disturbare ed interrompere in qualunque modo il passaggio di un corteo funebre.
- (7) Nei casi speciali di concorso assai numeroso di persone, il Responsabile del Servizio di polizia mortuaria prenderà accordi con il Comando di Polizia Municipale per gli opportuni provvedimenti di circolazione atti a favorire lo svolgimento del corteo.
- (8) Il trasporto ha termine con la deposizione del feretro, a cura del personale dell'impresa funebre incaricata, sull'apposito carrello trasportatore che viene utilizzato dagli operatori comunali per lo spostamento all'interno del cimitero di destinazione o dell'area crematoria.
- (9) Costituisce inoltre trasporto funebre la traslazione da un cimitero ad un altro, o ad altro luogo, di salme, resti mortali, ossa o urne cinerarie.

Articolo 15

Modalità di esecuzione del trasporto funebre

- (1) Ogni trasporto funebre di salma deve impiegare, di norma, almeno quattro operatori, vestiti in modo uniforme, sobrio e decoroso, che devono tenere un contegno adeguato alla particolarità del servizio.
- (2) I cortei a passo lento potranno essere consentiti solo eccezionalmente, per brevi tratti e in modo da non recare ostacolo alla circolazione stradale.
- (3) All'arrivo al Cimitero di destinazione o al crematorio, gli operatori dell'impresa funebre cui è stato commissionato il trasporto consegnano al dipendente incaricato dal Responsabile dei servizi cimiteriali o a quello del crematorio, i documenti relativi al trasporto funebre, tra cui l'autorizzazione all'inumazione, tumulazione o cremazione, ed il verbale di identificazione della salma.
- (4) I trasporti funebri sono svolti esclusivamente con mezzi a ciò destinati, i cui requisiti sono stabiliti dalla Giunta Regionale ai sensi dell'art. 2, comma 2, lettera d), della legge regionale 4 marzo 2010, n. 18.
- (5) Le rimesse in cui sono ricoverati i mezzi funebri sono provviste di attrezzature per la pulizia e per la sanificazione degli stessi.
- (6) Il trasporto funebre deve essere effettuato con le modalità previste dal Capo IV della legge regionale 4 marzo 2010, n. 18.
- (7) Le amministrazioni militari, le congregazioni e le confraternite riconosciute come enti morali, possono effettuare il trasporto di salme rispettivamente di militari e dei soli soci, con propri mezzi, osservando le disposizioni contenute nel presente Regolamento ed in esenzione dal diritto fisso di privativa.
- (8) Il Comune può provvedere ai trasporti funebri, nell'ambito del territorio comunale, con una

- delle forme di gestione di cui al titolo V parte I D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
- (9) I trasporti funebri sono a pagamento ai sensi dell'art. 1, comma 7-bis D.L. 27 dicembre 2000, n. 392, convertito, con modificazioni, nella L. 28 febbraio 2001, n. 26.

Articolo 16

Ulteriori disposizione sulle casse mortuarie

- (1) Come già indicato al precedente articolo 12, le caratteristiche delle casse mortuarie devono rispettare le norme specificamente dettate per ciò che riguarda lo spessore, i materiali e le modalità costruttive.
- (2) Salvo che ciò sia prescritto dall'unità sanitaria locale per motivi di carattere igienico sanitario, non è consentito avvolgere il cadavere in teli di plastica o altro materiale non biodegradabile.
- (3) Sulla parete esterna superiore di ogni cassa destinata all'inumazione e sulla parete esterna frontale di quelle destinate alla tumulazione o alla cremazione, deve essere applicata apposita piastrina metallica, recante in modo indelebile, il cognome e il nome del defunto, la data di nascita e di decesso.
- (4) Per la salma di persona sconosciuta, la piastrina contiene la sola indicazione della data di morte e gli eventuali altri dati certi.
- (5) Il trasporto di bare vuote deve essere eseguito con veicolo coperto.
- (6) Le casse mortuarie non possono essere esposte alla vista del pubblico nelle vetrine fronteggiati vie, piazze, corsi od altri luoghi pubblici.

Articolo 17

Orario dei trasporti

Gli orari di esecuzione dei trasporti funebri sono fissati, in via generale, con ordinanza sindacale.

Articolo 18

Prenotazione dei servizi funebri

- (1) Dovrà essere comunicato agli uffici Comunali la data, l'ora, il luogo di provenienza e la destinazione della salma, qualsiasi essa sia, entro e non oltre le ore dodici del giorno precedente l'effettuazione del servizio.
- (2) In casi eccezionali, la richiesta può essere presentata oltre il termine sopra indicato e sarà soggetta alla valutazione del responsabile dei servizi cimiteriali.
- (3) Nel caso in cui i documenti che obbligatoriamente accompagnano la salma risultino incompleti, incoerenti o contenenti errori, il servizio funebre può essere sospeso. La sospensione del servizio può essere altresì in caso di inosservanza degli obblighi relativi alle modalità di confezionamento del feretro, di esecuzione del trasporto e degli adempimenti anche di carattere formale imposti dalla normativa vigente, ferme restando le sanzioni previste dalla legge.

Articolo 19

Ritardi

- (1) L'impresa di O.F. dovrà comunicare tempestivamente l'eventuale ritardo rispetto al preventivato orario di arrivo della salma formalizzato con il servizio funebre.
- (2) Se il ritardo sarà tale da non poter dar luogo nella stessa giornata alla sepoltura, il servizio potrà essere rinviato, anche con eventuale deposizione del feretro presso la camera mortuaria o altro luogo autorizzato con spese (se dovute) e responsabilità a carico dell'impresa funebre che ha eseguito il trasporto.

Articolo 20

Divieti

- (1) E' fatto divieto alle imprese funebri:
 - a) Di procacciare servizi in modo molesto e inopportuno e di acquisire illecitamente informazioni e notizie allo scopo di procacciare servizi funebri;
 - b) Di offrire servizi all'interno dei Cimiteri, negli uffici e nei locali del Servizio Cimiteriale, nei locali obito riali, nella sala del commiato ed in quella dell'area crematoria;
 - c) Di svolgere intermediazione nell'attività funebre, anche semplicemente proponendo o segnalando operatori del settore.
- (2) I titolari e i dipendenti delle Imprese di onoranze funebri possono trattenersi nei luoghi indicati al precedente punto b), per il solo tempo necessario per svolgere gli incarichi già loro affidati dai clienti.

Articolo 21

Norme generali per i trasporti

(1) In ogni trasporto sia da Comune a Comune sia da Stato a Stato, i feretri devono essere conformi alle prescrizioni di cui al precedente articolo 12; inoltre, se il trasporto è effettuato dal mese di aprile al mese di settembre compresi, o, negli altri mesi, in località che col mezzo prescelto è raggiungibile dopo 24 ore dalla partenza o infine quando il trasporto venga eseguito trascorse 48 ore dal decesso, alla salma è da praticare il trattamento antiputrefattivo di cui all'art. 32 del D.P.R. 285/90, salvo sia stata imbalsamata.

(2) Il feretro è preso in consegna dall'incaricato del trasporto e viene accompagnato dai documenti di autorizzazione al trasporto e al seppellimento e, se necessario, dagli altri in relazione alla destinazione. L'incaricato del trasporto, giunto a destinazione, consegnerà il feretro e i documenti al personale incaricato presso il cimitero.

(3) Chi riceve il feretro compilerà verbale di presa in consegna, redatto in duplice copia, una delle quali verrà consegnata al vettore e l'altra al Responsabile del servizio di polizia mortuaria.

Se il trasporto avviene per ferrovia, su nave o per aereo, il decreto di cui all'art. 25 deve restare in consegna al vettore.

(4) Il trasporto da Comune a Comune o da Stato a Stato, a richiesta, può essere effettuato, sia in partenza che in arrivo, con il medesimo carro funebre.

Articolo 22

Riti religiosi

(1) I sacerdoti della chiesa cattolica ed i ministri degli altri culti, di cui all'art. 8 della Costituzione o dei culti a cui si applichi la L. 24 giugno 1929, n. 1159, intervenuti all'accompagnamento funebre, si conformano alle disposizioni relative allo svolgimento dei funerali.

(2) La salma può sostare nel luogo di culto per il tempo necessario all'ordinaria cerimonia religiosa.

Articolo 23

Trasferimento di salme senza funerale

(1) Il trasporto di cadavere ai locali di osservazione, per il periodo prescritto o comunque prima che sia trascorso tale periodo, e all'obitorio, deve essere eseguito in condizioni tali da non ostacolare eventuali manifestazioni di vita con apposito mezzo, avente le caratteristiche di cui agli artt. 19 e 20 del DPR 285/90, in modo che sia impedita la vista dall'esterno.

(2) Se la salma non è nella propria abitazione, ma presso ospedale, istituto, albergo, ecc. il Comune, a richiesta dei familiari, può autorizzare l'inizio del funerale dalla porta della casa di abitazione, ove il feretro viene trasferito poco prima dell'ora fissata.

(3) Nelle stesse circostanze, il Comune, sentito il Dirigente dei servizi di igiene pubblica dell'ASL, può anche autorizzare il trasporto all'interno dell'abitazione o, in casi eccezionali, al luogo di speciali onoranze.

(4) I trasferimenti di salme per autopsie, per consegna agli Istituti di studio ecc.. ed i trasporti al cimitero di nati morti, feti, resti anatomici, ecc., sono eseguiti con l'impiego del mezzo di cui al primo comma.

Articolo 24

Morti per malattie infettive-diffusive o portatori di radioattività

(1) Nel caso di morte per malattie infettive-diffusive il Dirigente del Servizio di Igiene Pubblica dell'ASL prescriverà le norme relative al trasporto del cadavere, al divieto del corteo quando ciò sia indispensabile, e i necessari provvedimenti per le disinfezioni.

(2) Quando per misure igieniche sia ritenuto necessario, egli detterà le opportune istruzioni affinché' il cadavere sia trasportato al deposito di osservazione di cui all'art. 9, anche prima che sia trascorso il periodo di osservazione, per eseguirne poi, trascorso il termine prescritto, la inumazione, la tumulazione, o la cremazione.

(3) E' consentito rendere al defunto le estreme onoranze, osservando le prescrizioni dell'autorità sanitaria, salvo che questa non le vieti nella contingenza di manifestazione epidemica della malattia che ha causato la morte.

(4) Per le salme che risultano portatrici di radioattività, il dirigente dei servizi di igiene pubblica dell'ASL dispone, a seconda dei casi, le necessarie misure protettive in ordine al trasporto, ai trattamenti ed alla destinazione.

Articolo 25

Trasporto per e da altri Comuni per seppellimento o cremazione

(1) Il trasporto di salme in cimitero di altro Comune, è autorizzato a seguito di domanda degli interessati.

(2) La domanda deve essere corredata dall'autorizzazione all'inumazione o alla tumulazione rilasciata dall'ufficiale dello Stato civile; nel caso di traslazione successiva alla prima sepoltura e' sufficiente l'indicazione dei dati anagrafici del defunto.

(3) Al decreto è successivamente allegato il verbale del Dirigente dei Servizi di Igiene pubblica della ASL o di personale tecnico da lui delegato, relativo alla verifica di cui all'art. 11.

(4) Dell'autorizzazione al trasporto è dato avviso al Comune nel quale la salma viene trasferita per il seppellimento, nonché ai Comuni intermedi, quando in essi siano tributate onoranze.

(5) Le salme provenienti da altro Comune devono, di norma, essere trasportate direttamente al cimitero, ove è accertata la regolarità dei documenti e delle caratteristiche dei feretri in rapporto alla sepoltura cui sono destinati, ai sensi dell'art. 12, secondo quanto risulta dalla documentazione prodotta e dal sigillo di ceralacca sul cofano, ove presente.

(6) In caso di arrivo o partenza della salma con sosta in chiesa, limitata alla celebrazione del rito religioso, con prosecuzione diretta per il Cimitero o per altro Comune, il trasporto è eseguito interamente da terzi.

(7) Per i morti di malattie infettive-diffusive l'autorizzazione al trasporto è data osservate le norme di cui all'art. 25/1 e 25/2 del D.P.R. 285/90.

(8) Il trasporto di cadavere da Comune a Comune per la cremazione e il trasporto delle risultanti ceneri al luogo del definitivo deposito sono autorizzati con unico decreto dal Comune ove è avvenuto il decesso.

Articolo 26

Trasporti in luogo diverso dal cimitero

(1) Il trasporto di salme nell'ambito del Comune ma in luogo diverso dal cimitero, e' autorizzato con provvedimento del Responsabile Polizia Mortuaria, a seguito di domanda degli interessati.

Articolo 27

Trasporti all'estero o dall'estero

(1) I trasporti funebri per o da altro Stato hanno una diversa regolamentazione a seconda che si tratti di Stati aderenti, come l'Italia, alla convenzione internazionale di Berlino 10 febbraio 1937, approvata con R.D. 1° luglio 1937, n. 1379, o di Stati non aderenti a tale Convenzione; nel primo caso si applicano le prescrizioni di cui all'art. 27 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285; nel secondo, quelle di cui agli artt. 28 e 29 dello stesso Regolamento.

(2) Le autorizzazioni di cui agli articoli 27, 28 e 29 del D.P.R. n. 285/1990, già di competenza degli organi periferici del Ministero degli Interni, sono rilasciate dal soggetto competente come individuato dalla normativa regionale.

Articolo 28

Trasporto di ceneri e resti

(1) Il trasporto fuori Comune di ossa umane, di resti mortali assimilabili e di ceneri deve essere autorizzato dal Comune.

(2) Le misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto di salme, non si applicano al trasporto di ceneri, di ossa umane e resti mortali assimilabili.

(3) Le ossa umane e i resti mortali assimilabili devono essere raccolti in una cassetta di zinco di spessore non inferiore a mm. 0,660, chiusa con saldatura, anche a freddo, e recante nome e cognome del defunto o, se sconosciuto, l'indicazione del luogo e della data di rinvenimento.

(4) Le ceneri devono essere raccolte in urne sigillate, con ceralacca, piombo o altro analogo sistema, aventi le caratteristiche di cui al successivo art. 52.

(5) Il trasporto di ossa chiuse in cassetta metallica e il trasporto di ceneri in urna cineraria può essere eseguito dai familiari con mezzi propri.

Articolo 29
Rimessa delle auto funebri e sosta auto funebri di passaggio

(1) Le rimesse delle auto funebri devono essere ubicate in località individuate con provvedimento comunale, attrezzate anche per i servizi di pulizia e di disinfestazione.

(2) L' idoneità della rimessa e delle relative attrezzature è accertata dal Dirigente dei servizi di Igiene Pubblica della ASL, salva la competenza dell' autorità di Pubblica Sicurezza e del servizio antincendi.

TITOLO II
CIMITERI

CAPO I
CIMITERI

Articolo 30
Elenco cimiteri - definizioni

(1) Ai sensi dell' art. 337 del T.U. delle Leggi Sanitarie R.D. 27/7/1934, n. 1265 il Comune provvede al servizio del seppellimento con i seguenti cimiteri:

- Capoluogo;
- Arteselle.

(2) ai fini del rilascio delle concessioni di loculi si definiscono:

- reparti correnti: quei reparti dove le concessioni cimiteriali vengono rilasciate con le procedure di cui all' art. 69 comma (2);
- reparti non di uso corrente: tutti gli altri.

(3) Alla destinazione o modifica in tutto o in parte della destinazione d' uso dei vari reparti, sia ad uso corrente o meno, provvede con propria delibera la Giunta Comunale.

Articolo 31
Disposizioni generali - Vigilanza

(1) E' vietato il seppellimento dei cadaveri in luogo diverso dal cimitero, salvo le autorizzazioni di cui agli articoli 102 e 105 del D.P.R. 10/9/1990, n. 285. Limitatamente all' art. 105 del D.P.R. 285/90, le Competenze Ministeriali ivi descritte sono trasferite alle Regioni con il D.P.C.M. 26/05/2000 pubblicato nella G.U. s. g. dell' 11/10/2000 n. 238.

(2) L' ordine e la vigilanza dei cimiteri spettano al Sindaco.

(3) Alla manutenzione dei cimiteri, così come per la custodia e gli altri servizi cimiteriali, il Comune provvede con le forme di gestione riconosciute idonee e legittime, ai sensi del titolo V parte I D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

(4) Le operazioni di inumazione, tumulazione, cremazione e di traslazione di salme, di resti, di ceneri, di nati morti, di prodotti abortivi e del concepimento, di resti anatomici, sono riservate al personale addetto al cimitero.

(5) Competono esclusivamente al Comune le operazioni di esumazione, estumulazione e le funzioni di cui agli artt. 52, 53 e 81 del D.P.R. 10/9/1990, n. 285.

(6) Il Dirigente dei servizi di igiene pubblica dell' ASL controlla il funzionamento dei cimiteri e propone al Sindaco i provvedimenti necessari per assicurare il regolare servizio.

Articolo 32

Reparti speciali nel cimitero

(1) Nell'interno del cimitero è possibile prevedere reparti speciali, individuati dal piano regolatore cimiteriale, destinati al seppellimento delle salme ed alla conservazione dei resti, ceneri ed ossa di persone appartenenti a culto diverso da quello cattolico o a comunità straniere.

(2) Le spese maggiori per le opere necessarie per tali reparti, per la maggior durata della sepoltura rispetto a quella comune, sono a carico delle comunità richiedenti.

(3) Gli arti anatomici, di norma, vengono cremati, salvo specifica richiesta avanzata dall'interessato o dai familiari tendente ad ottenerne il seppellimento mediante inumazione in reparto speciale del cimitero o in sepoltura privata.

(4) In via eccezionale, altri reparti speciali possono essere istituiti per il seppellimento di persone decedute a seguito di calamità, o appartenenti a categorie individuate dal Consiglio Comunale.

Articolo 33

Ammissione nel cimitero e nei reparti speciali

(1) Nel cimitero, salvo sia richiesta altra destinazione, sono ricevute e seppellite, senza distinzione di origine, di cittadinanza, di religione, le salme di persone decedute nel territorio del Comune (e di quelli dei Comuni direttamente confinanti limitatamente alle zone Pisana e Cuoro del Comune di Stanghella e Carpanedo di Monselice) o che, ovunque decedute, avevano nel Comune, al momento della morte, la propria residenza.

(2) Indipendentemente dalla residenza e dal luogo della morte, sono parimenti ricevute le salme delle persone concessionarie, nel cimitero, di sepoltura privata, individuale o di famiglia.

Sono pure accolti i resti mortali e le ceneri delle persone sopra indicate nonché i nati morti ed i prodotti del concepimento di cui all'articolo 7 del D.P.R. 285/90 (Art. 50, comma 1 d) D.P.R. 285/90).

(3) Nei reparti speciali, sono ricevute le salme di persone che ne hanno diritto ai sensi dell'art. 32, salvo che non avessero manifestato l'intenzione di essere sepolte nel cimitero comune. In difetto di tale manifestazione possono provvedere gli eredi.

(4) Le salme di prima tumulazione di "non residenti" non sono di norma ammesse nei Cimiteri Comunali, salvo disponibilità, su indicazione della Giunta Comunale, di un congruo numero di loculi al momento della richiesta.

Articolo 34

Ammissione nei cimiteri di circoscrizione

.....Omissis.....

CAPO II

DISPOSIZIONI GENERALI E PIANO REGOLATORE CIMITERIALE

Articolo 35

Disposizioni generali

(1) Il cimitero ha campi comuni destinati alle inumazioni ordinarie decennali.

(2) Le caratteristiche del suolo per tali campi, la loro ampiezza, la divisione in riquadri, l'ordine d'impiego delle fosse e le misure rispettive, per adulti e per minori di 10 anni di età, devono essere conformi a quanto dispone il D.P.R. 10/9/1990, n. 285.

(3) Compatibilmente con le esigenze di detti campi, il cimitero ha pure aree ed opere riservate a sepolture private, individuali, familiari e per collettività, ai sensi e nei limiti dell'art. 90 e seguenti del D.P.R. 10/9/1990 n. 285.

(4) Apposito piano regolatore cimiteriale determina, per le sepolture private, la ubicazione, la misura delle aree, i diversi tipi di opera, le relative caratteristiche tecniche e di struttura in rapporto ai vari sistemi costruttivi (muratura, lastre di pietra, elementi prefabbricati, cemento armato, ecc.), in conformità a quanto disposto dagli artt. 76 e 91 del D.P.R. 10/9/1990 n. 285 e dal successivo art. 36.

Articolo 36 **Piano regolatore cimiteriale**

(1) Il Comune adotta o modifica il Piano regolatore cimiteriale per recepire le necessità del servizio.

(2) Il piano di cui al primo comma è sottoposto al parere preliminare dei competenti servizi dell'A.S.L.. Si applica l'art. 139 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

(3) Nella elaborazione del piano il Responsabile del Servizio Tecnico Comunale dovrà tener conto:

a) dell'andamento medio della mortalità nell'area di propria competenza territoriale sulla base dei dati statistici dell'ultimo decennio e di adeguate proiezioni, da formulare anche in base ai dati resi noti da organismi nazionali competenti;

b) della valutazione della struttura ricettiva esistente, distinguendo le dotazioni attuali di posti-salma per sepoltura a sistema di inumazione e di tumulazione, di nicchie cinerarie, in rapporto anche alla durata delle concessioni;

c) della dinamica nel tempo delle diverse tipologie di sepoltura e pratica funebre;

d) delle eventuali maggiori disponibilità di posti-salma che si potranno rendere possibili nei cimiteri esistenti a seguito di una più razionale utilizzazione delle aree e dei manufatti in correlazione ai periodi di concessione e ai sistemi tariffari adottati;

e) dei fabbisogni futuri di aree, manufatti e servizi in rapporto alla domanda esistente e potenziale di inumazioni, tumulazioni, cremazioni;

f) delle zone soggette a tutela monumentale nonché' dei monumenti funerari di pregio per i quali prevedere particolari norme per la conservazione ed il restauro.

(4) Nel cimitero sono individuati spazi o zone costruite da destinare a:

- a) campi di inumazione comune;

- b) campi per la costruzione di sepolture private a tumulazione individuale, per famiglie o collettività;

- c) tumulazioni individuali (loculi);

- d) cellette ossario;

- e) nicchie cinerarie;

- f) ossario comune;

- g) cinerario comune;

-h) cripte per famiglie costruite dal Comune;

(5) La delimitazione degli spazi e delle sepolture previste in essi, deve risultare nella planimetria di cui all'art. 54 del D.P.R. 10/9/1990, n. 285.

(6) Il cinerario comune dovrà avere le dimensioni in superficie e in profondità rapportate alla previsione del numero delle cremazioni locali ed essere costruito in base a progetti edilizi ispirati a motivi ornamentali consoni alla peculiarità del rito.

(7) Il piano regolatore cimiteriale individua, altresì, le localizzazioni delle aree destinate alla concessione per la costruzione di sepolture private a tumulazione.

(8) Ogni dieci anni il Comune è tenuto a revisionare il piano regolatore cimiteriale per valutare possibili variazioni nella tendenza delle sepolture, con le stesse procedure adottate per il primo impianto.

CAPO III INUMAZIONE E TUMULAZIONE

Articolo 37 Inumazione

(1) Le sepolture per inumazione si distinguono in comuni e private:

a) sono comuni le sepolture della durata di 10 anni dal giorno del seppellimento, assegnate ogni qualvolta non sia richiesta una sepoltura privata.

b) per periodi superiori a 10 anni per ogni anno di permanenza della sepoltura di cui al punto a), è dovuta la corresponsione della relativa tariffa;

c) Sono private le sepolture per inumazioni di durata superiore a quella di 10 anni, effettuate in aree in concessione.

Articolo 38 Cippo

(1) Ogni fossa nei campi comuni di inumazione è contraddistinta, salvo diversa soluzione prescelta dai privati a norma del successivo 3° comma, da un cippo, costituito da materiale resistente agli agenti atmosferici e portante un numero progressivo.

(2) Sul cippo verrà applicata una targhetta di materiale inalterabile con l'indicazione del nome e cognome, data di nascita e di morte del defunto.

(3) A richiesta dei privati, può essere autorizzata dal Comune l'installazione, in sostituzione del cippo, di un copri tomba di superficie complessiva non superiore ai due terzi della superficie della fossa e/o di una lapide di altezza non superiore a cm. 80,00 dal piano di campagna.

(4) L'installazione delle lapidi e dei copri tomba, la loro manutenzione e la conservazione dello stato di decoro, fanno carico interamente ai richiedenti o loro aventi causa.

(5) Nei casi in cui su campo comune vengano sepolti i resti mortali incomposti di salme estumulate alla scadenza della concessione, la fornitura del cippo, che potrà essere sostituito da croce di legno di adeguate dimensioni e della targhetta identificativa con i dati del defunto, resta a carico del Comune.

(6) In caso di incuria, abbandono o morte dei soggetti tenuti alla conservazione, il Comune provvede con le modalità ed i poteri di cui agli artt. 63 e 99 del DPR 10/9/1990, n. 285.

Articolo 39 Tumulazione

(1) Sono a tumulazione le sepolture di feretri, cassette resti o urne cinerarie in opere murarie - loculi o cripte - costruite dal Comune o dai concessionari di aree laddove vi sia l'intenzione di conservare per un periodo di tempo determinato le spoglie mortali.

(2) Le sepolture private a sistema di tumulazione sono oggetto di concessione secondo le modalità di cui al titolo III del presente regolamento.

(3) A far tempo dalla esecutività del presente regolamento ogni nuova sepoltura a sistema di tumulazione deve essere costruita con dimensioni interne adeguate alla collocazione del feretro, le quali non potranno essere inferiori alle seguenti misure: lunghezza m. 2,25, altezza m. 0,70 e larghezza m. 0,75. A detto ingombro va aggiunto a seconda di tumulazione laterale o frontale, lo spessore corrispondente alla parete di chiusura di cui all'art. 76 commi 8 e 9 del DPR 10/9/1990, n. 285. Se adeguatamente motivate, tali misure potranno essere derogate in presenza di particolari condizioni locali.

(4) Per quanto attiene alle modalità di tumulazione ed alle caratteristiche costruttive si

applicano le norme di cui agli artt. 76 e 77 del D.P.R. 10/9/1990, n. 285.

(5) E' consentita la collocazione (con oneri a totale carico dei richiedenti) di resti mortali e/o urne cinerarie su loculo già dato in concessione ai privati. Detti r. m. o ceneri seguono la destinazione della concessione principale.

Articolo 40 **Deposito provvisorio**

(1) L'Amministrazione può riservare, in ciascun cimitero, un certo numero di loculi da utilizzare per il deposito provvisorio di feretri. L'individuazione avviene con apposita deliberazione della Giunta Comunale.

(2) A richiesta delle famiglie dei defunti, o di coloro che le rappresentano, il feretro e' provvisoriamente deposto in apposito loculo previo pagamento del canone stabilito in tariffa.

(3) La concessione provvisoria è ammessa nei seguenti casi:

a) - per coloro che richiedono l'uso di un'area di terreno allo scopo di costruirvi un sepolcro privato, fino alla sua agibilità;

b) - per coloro che devono effettuare lavori di ripristino di tombe private;

c) - per coloro che hanno presentato domanda di concessione di sepoltura, da costruirsi a cura del Comune, con progetto già approvato.

(4) La durata del deposito provvisorio è fissata dal Responsabile del servizio di polizia mortuaria, limitatamente al periodo previsto per l'ultimazione dei necessari lavori e/o alla domanda degli interessati, purché sia inferiore a 18 mesi, rinnovabili eccezionalmente fino ad un totale di 30 mesi.

Il canone di utilizzo è calcolato in trimestri, con riferimento al periodo dal giorno della tumulazione provvisoria al giorno della effettiva estumulazione. Le frazioni di trimestre sono computate come trimestre intero.

(5) Scaduto il termine senza che l'interessato abbia provveduto alla estumulazione del feretro per la definitiva sistemazione, ove egli non abbia ottenuto una proroga al compimento dei lavori, il Comune, previa diffida, servendosi del deposito cauzionale di cui sopra, provvederà a inumare la salma in campo comune.

Tale salma, una volta inumata, non potrà essere nuovamente tumulata nei loculi a deposito provvisorio, ma solo in tombe o loculi definitivi o cremata e previo pagamento dei diritti relativi.

(6) E' consentita, con modalità analoghe, la tumulazione provvisoria di cassette ossario e di urne cinerarie.

(7) Le disposizioni del presente articolo si applicano solamente in caso di disponibilità di loculi all'uopo preposti e non si applicano per i reparti di uso corrente.

CAPO IV **ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI**

Articolo 41 **Esumazioni ordinarie**

(1) Nei cimiteri il turno ordinario di inumazione è pari a quello fissato dall'art. 82 del DPR 285/90 e cioè di 10 anni. Sono parificate ad inumazioni ordinarie quelle dovute a successiva sepoltura dopo il primo decennio, per il periodo fissato in base alle condizioni locali con ordinanza del Sindaco.

(2) Le esumazioni ordinarie possono essere svolte in qualunque periodo dell'anno, anche se di norma e' preferibile escludere i mesi di giugno, luglio e agosto.

(3) Le esumazioni ordinarie sono regolate dal Sindaco con propria ordinanza.

(4) E' compito dell'incaricato dal Responsabile dei servizi di polizia mortuaria, stabilire se un cadavere è o meno mineralizzato al momento della esumazione.

Articolo 42

Avvisi di scadenza per esumazioni ordinarie

(1) E' compito del Responsabile del servizio di polizia mortuaria autorizzare le operazioni cimiteriali svolgentisi nel territorio del Comune e registrarle, avvalendosi anche di sistemi informatici.

(2) Annualmente il Responsabile del servizio di polizia mortuaria curerà la stesura di tabulati, distinti per cimitero, con l'indicazione delle salme per le quali è attivabile l'esumazione ordinaria.

(3) L'inizio delle operazioni di esumazione ordinaria in un campo comune è reso noto con comunicazione da affiggere direttamente sulla lapide, all'albo pretorio on-line comunale e all'ingresso cimiteriale, con anticipo di almeno 60 giorni rispetto al periodo previsto per le operazioni di esumazione.

Articolo 43

Esumazione straordinaria

(1) L'esumazione straordinaria delle salme inumate può essere eseguita prima del termine ordinario di scadenza, per provvedimento dell'Autorità Giudiziaria o, a richiesta dei familiari e dietro l'autorizzazione del Comune, per trasferimento ad altra sepoltura dello stesso o in altro cimitero o per cremazione.

(2) Le esumazioni straordinarie si possono effettuare solo nei periodi stabiliti dall'art. 84 del D.P.R. 10/9/1990, n. 285.

(3) Prima di procedere ad operazioni cimiteriali di esumazione straordinaria occorre verificare dall'autorizzazione al seppellimento se la malattia causa di morte è compresa nell'elenco delle malattie infettive o diffuse pubblicato dal Ministero della Salute.

(4) Quando è accertato che si tratta di salma di persona morta di malattia infettiva-diffusiva, l'esumazione straordinaria è eseguita a condizione che siano trascorsi almeno due anni dalla morte e che il Dirigente del Servizio di igiene pubblica dell'ASL dichiari che non sussista alcun pregiudizio per la pubblica salute.

(5) Le esumazioni straordinarie per ordine dell'Autorità Giudiziaria sono eseguite alla presenza del Dirigente del servizio di igiene pubblica della ASL o di personale tecnico da lui delegato e dell'incaricato del servizio di custodia (art. 83, D.P.R. 285/90).

Articolo 44

Estumulazioni

(1) Le estumulazioni si suddividono in ordinarie e straordinarie.

(2) Sono estumulazioni ordinarie quelle eseguite allo scadere della concessione a tempo determinato o dopo una permanenza nel tumulo non inferiore ai 20 anni.

(3) Le estumulazioni straordinarie sono di due tipi:

- a richiesta dei familiari interessati, laddove la permanenza del feretro del tumulo sia inferiore ai 20 anni;
- su ordine dell'Autorità giudiziaria.

(4) Entro il mese di settembre di ogni anno, il Responsabile del servizio di polizia mortuaria cura la stesura dello scadenziere delle concessioni temporanee dell'anno successivo.

Tale elenco sarà esposto all'albo cimiteriale di ogni cimitero in occasione della Commemorazione dei Defunti e per tutto l'anno successivo.

(5) I feretri sono estumulati a cura degli operatori cimiteriali secondo la programmazione del servizio cimiteriale.

(6) I resti mortali individuati secondo quanto previsto dall'art. 46 che segue, sono raccogliibili in cassette di zinco da destinare a cellette ossario, loculi o tombe in concessione, previa domanda degli aventi diritto. Se allo scadere di concessioni a tempo determinato non sussiste domanda di collocazione di resti mortali questi ultimi saranno collocati in ossario comune.

(7) Se il cadavere estumulato non è in condizioni di completa mineralizzazione e salvo che diversamente non disponga la domanda di estumulazione, esso è avviato per l'inumazione in campo comune previa apertura della cassa di zinco. Il periodo di inumazione è fissato in relazione ai luoghi con provvedimento del Responsabile del Servizio. Ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 15/07/2003 n. 254 (G.U. 11/09/2003 s. g. n. 211), che ha parzialmente modificato ed integrato l'art. 86 del D.P.R. 285/90 e, di conseguenza la Circolare del Ministero della Sanità 31.07.1998 n. 10, è consentito autorizzare, ad istanza degli aventi titolo, anche la cremazione dei resti mortali provenienti da estumulazione alla scadenza del prescritto periodo ventennale, senza alcun obbligo di una preventiva, ulteriore fase di inumazione di durata almeno quinquennale.

(8) A richiesta degli interessati, all'atto della domanda di estumulazione, il Responsabile del servizio di polizia mortuaria può autorizzare la successiva tumulazione del feretro, previa idonea sistemazione del cofano in legno e rifasciatura con apposito cassone di avvolgimento in zinco. In tal caso non si potrà procedere a nuova richiesta di estumulazione se non siano decorsi almeno 2 anni dalla precedente.

(9) Le estumulazioni ordinarie sono regolate dal Sindaco con propria ordinanza.

Articolo 45

Esumazioni ed estumulazioni gratuite e a pagamento

(1) Le esumazioni ordinarie sono eseguite previo pagamento dell'apposita tariffa, salvi i casi di cui all'art. 13.

(2) Qualora venga richiesta dai familiari la conservazione dei resti in ossarietto o in tomba privata, la relativa raccolta e traslazione è subordinata al pagamento della somma indicata in tariffa.

(3) Le esumazioni e le estumulazioni straordinarie nonché le estumulazioni ordinarie sono sottoposte al pagamento della somma prevista dalla tariffa. Per quelle richieste dall'autorità giudiziaria, si applica l'art. 70 D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 e l'importo di tariffa va corrisposto prima dell'esecuzione delle relative operazioni, salvo il caso in cui l'ordinamento o il provvedimento quale ne sia la denominazione, di richiesta non indichi espressamente che il relativo importo è stato registrato a debito.

Articolo 46

Raccolta delle ossa

(1) Le ossa raccolte nelle esumazioni e nelle estumulazioni devono essere depositate nell'ossario comune, salvo sia richiesto il collocamento in sepoltura privata a tumulazione.

Articolo 47

Oggetti da recuperare

(1) Qualora nel corso di esumazioni od estumulazioni si presume possano rinvenirsi oggetti preziosi o ricordi personali, gli aventi diritto possono darne avviso al Responsabile del servizio di custodia al momento della richiesta dell'operazione o, in ogni caso, prima che essa sia eseguita.

(2) Gli oggetti richiesti e rinvenuti sono consegnati ai reclamanti e della consegna viene redatto processo verbale in duplice esemplare, uno dei quali è consegnato al reclamante e l'altro conservato tra gli atti dell'Ufficio di polizia mortuaria.

(3) Indipendentemente dalla richiesta degli aventi diritto, gli oggetti preziosi o i ricordi personali rinvenuti in occasione di esumazioni od estumulazioni devono essere consegnati al Responsabile del servizio di polizia mortuaria che provvederà a tenerli a disposizione degli aventi diritto per un periodo di 12 mesi. Qualora non venissero reclamati, decorso il termine, potranno essere liberamente alienati dal Comune e il ricavato sarà destinato ad interventi di miglioramento degli impianti cimiteriali.

Articolo 48

Disponibilità dei materiali

(1) I materiali e le opere installate sulle sepolture comuni e private, al momento delle esumazioni o alla scadenza delle concessioni, passano in proprietà del Comune, che può impiegarli in opere di miglioramento generale dei cimiteri o, altrimenti, alienarli con il metodo dell'asta pubblica. Le tombe possono essere nuovamente concesse.

(2) Il ricavato delle alienazioni dovrà essere impiegato per interventi di miglioramento degli impianti cimiteriali.

(3) Su richiesta degli aventi diritto il Responsabile del Servizio può autorizzare il reimpiego di materiali e di opere di loro proprietà nel caso di cambiamento di sepoltura o in favore di sepoltura di parenti od affini entro il 2° grado, purché i materiali e le opere siano in buono stato di conservazione e rispondano ai requisiti prescritti per la nuova sepoltura in cui si intende utilizzarli.

(4) Le croci, le lapidi e i copritomba che rimangono a disposizione del Comune dopo l'esumazione ordinaria dei campi comuni, possono essere assegnate gratuitamente a persone bisognose che ne facciano richiesta per collocarle sulla sepoltura di qualche parente che ne sia sprovvisto, purché i materiali siano in buono stato di conservazione e rispondenti ai requisiti prescritti per la nuova sepoltura.

(5) Ricordi strettamente personali che erano collocati sulla sepoltura possono essere, a richiesta, concessi alla famiglia.

(6) Le opere aventi valore artistico o storico sono conservate dal Comune all'interno del Cimitero o, all'esterno, in altro luogo idoneo.

CAPO V

CREMAZIONE

Articolo 49

Crematorio

(1) Il Comune, per procedere alla cremazione, si avvale dell'impianto funzionante più vicino. Tale impianto dovrà garantire i più elevati standard di sicurezza, sulla base di un protocollo che dettagli le operazioni materiali di tutte le fasi del processo di cremazione al fine di garantire la piena certezza dell'identità del defunto in ogni fase del processo. Gli operatori del settore adegueranno il confezionamento dei feretri (per le salme) o dei contenitori in legno e cellulosa (per i

resti mortali) a seconda delle disposizioni impartite dalla stazione ricevente.

Articolo 50 **Cremazione di salme e di resti mortali**

- (1) La cremazione di salme e di resti mortali dovrà avvenire sempre individualmente, salvo il caso di cremazione di resti ossei da ossario comune, che devono essere cremati in forma massiva.

Articolo 51 **Modalità per il rilascio dell'autorizzazione alla cremazione**

(1) L'autorizzazione alla cremazione di cui all'art. 3 della legge n. 130/2001 e dell'art. 46 della legge regionale Veneto n. 18/2010, è rilasciata dall'Ufficiale di Stato Civile del Comune di decesso, a richiesta dei familiari o di loro incaricato, in presenza delle condizioni ivi indicate, ed in particolare dietro la presentazione dei seguenti documenti:

- a) estratto legale di disposizione testamentaria dalla quale risulti la chiara volontà del defunto di essere cremato. Per coloro che al momento del decesso risultano essere iscritti ad associazioni riconosciute, che abbiano tra i propri fini quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati, è sufficiente la presentazione di una dichiarazione, in carta libera, scritta e datata, sottoscritta dall'associato di proprio pugno o, se questi non è in grado di scrivere, confermata da due testimoni, dalla quale chiaramente risulti la volontà di essere cremato. Tale dichiarazione deve essere convalidata dal presidente dell'associazione;
 - b) in mancanza di disposizione testamentaria, o di qualsiasi altra espressione di volontà da parte del defunto, la volontà del coniuge o, in difetto, del parente più prossimo individuato ai sensi degli artt. 74, 75, 76 e 77 del Codice Civile e, in caso di concorrenza di più parenti dello stesso grado, dalla maggioranza assoluta di essi, manifestata all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di decesso o di residenza mediante processo verbale. Nel caso in cui la volontà sia stata manifestata all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di decesso, questi inoltra immediatamente il relativo processo verbale all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di ultima residenza del defunto. Per i minori e per le persone interdette la volontà è manifestata dai legali rappresentanti;
 - c) certificato, in carta libera, del Medico curante o del Medico necroscopo, dal quale risulti escluso il sospetto di morte dovuta a reato;
 - d) in caso di morte improvvisa e sospetta occorre la presentazione del nulla osta dell'Autorità Giudiziaria recante specifica indicazione che il cadavere può essere cremato;
 - e) eventuale documentazione relativa alla espressa volontà del defunto in ordine alla dispersione delle ceneri o all'affidamento familiare dell'urna cineraria.
- (2) Compete a questo Comune autorizzare la cremazione delle persone decedute in questo Comune o qui sepolte.

Articolo 52 **Urne cinerarie**

(1) Compiuta la cremazione, le ceneri sono diligentemente raccolte in apposita urna cineraria che viene sigillata. L'urna deve essere di materiale resistente, idoneo al tipo prescelto di conservazione, inumazione, tumulazione o dispersione.

(2) Ciascuna urna cineraria deve contenere le ceneri di una sola salma e portare all'esterno l'indicazione del nome e cognome del defunto, data di nascita e di morte. Le ceneri non sono divisibili.

(3) A richiesta degli interessati e in base a concessione l'urna può essere collocata nel cimitero in apposito loculo cinerario, su loculo per ossari individuali, su loculo Colombaro contenente feretro già tumulato (fino alla data di scadenza della concessione del loculo), salvo si disponga per la collocazione in sepoltura privata o in cinerario comune.

(4) Il trasporto delle urne contenenti le ceneri non è soggetto alle misure precauzionali igieniche previste per il trasporto delle salme, salvo diversa indicazione dell'autorità sanitaria.

Qualora la famiglia non abbia provveduto per alcuna delle destinazioni di cui sopra le ceneri vengono disperse nel cinerario comune.

Articolo 53 **Consegna dell'urna cineraria**

(1) La consegna dell'urna cineraria agli effetti dell'articolo 343 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265, deve risultare da apposito verbale redatto in tre esemplari, dei quali uno deve essere conservato dal responsabile del servizio cimiteriale, uno da chi prende in consegna l'urna e il terzo deve essere trasmesso all'ufficio di Stato Civile del Comune di decesso.

(2) Il secondo esemplare del verbale deve essere conservato dall'affidatario, oppure consegnato all'incaricato del servizio di custodia del cimitero in cui vengono custodite le ceneri.

Articolo 54 **Affidamento familiare delle urne cinerarie**

(1) L'affidamento familiare dell'urna cineraria deve essere autorizzato dal Responsabile del Servizio del Comune di decesso ovvero del Comune ove sono tumulate le ceneri.

(2) L'affidamento dell'urna cineraria potrà avvenire conformemente alla volontà espressa dal defunto, con modalità disciplinate dalla normativa regionale vigente.

(3) Dalla richiesta dovranno risultare:

a) le generalità dei richiedenti e della persona alla quale verrà consegnata l'urna sigillata, la quale dovrà sottoscrivere il relativo verbale di consegna;

b) l'indirizzo presso il quale verrà conservata l'urna cineraria;

c) l'impegno da parte dell'affidatario:

1) a comunicare ogni variazione del luogo di residenza, di domicilio o di conservazione dell'urna cineraria al Comune, entro 30 giorni dalla data in cui si è verificata la variazione stessa;

2) a custodire l'urna, debitamente sigillata, secondo le vigenti disposizioni di legge sia civili che penali e a non affidarla ad altre persone, neppure temporaneamente;

3) a trasferire l'urna presso un Cimitero comunale nel caso in cui venga meno, per qualsiasi motivo, la disponibilità dell'affidatario alla conservazione delle ceneri presso la propria abitazione.

(4) L'urna dovrà essere conservata in un luogo confinato e destinato solo a questo (nicchia, teca o simili, vano di adeguate dimensioni) protetta da possibili asportazioni, aperture o rotture accidentali.

(5) Le urne destinate alla raccolta delle ceneri dovranno essere conformi alle disposizioni contenute nel D.P.R. 21 settembre 1990, n. 285 "Regolamento di Polizia Mortuaria".

(6) In caso di decesso dell'affidatario gli aventi titolo dovranno presentare una nuova richiesta di autorizzazione, qualora tale fosse la volontà del defunto, oppure restituire l'urna al Cimitero.

(7) La consegna dell'urna può avvenire anche per ceneri precedentemente tumulate o provenienti dalla cremazione di resti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, derivanti da esumazioni o estumulazioni, purché sulla base della volontà espressa in vita del defunto.

(8) La consegna di un'urna cineraria già tumulata con altri feretri potrà avvenire solo previa verifica delle condizioni di conservazione della stessa.

(9) Qualora necessario, a tutela dell'igiene e della salute pubblica, potranno essere impartite specifiche disposizioni per la conservazione a domicilio.

Articolo 55

Dispersione delle ceneri

(1) La dispersione delle ceneri e l'affidamento familiare delle urne avvengono con le modalità e ad opera dei soggetti di cui all'art. 3 lettere c), d) e) della Legge 30 marzo 2001, n. 130 e dell'art. 49 della legge regionale Veneto n. 18/2010.

(2) Qualora ammessa, la dispersione delle ceneri è autorizzata dall'Ufficiale dello Stato Civile del Comune dove è avvenuto il decesso. In caso di dispersione di ceneri già tumulate, l'autorizzazione compete all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune ove sono custodite le ceneri.

(3) La richiesta di autorizzazione alla dispersione deve contenere:

- a) l'indicazione del richiedente, avente titolo in base a quanto previsto dalla legge;
 - b) l'indicazione del luogo, tra quelli consentiti, ove le ceneri saranno disperse;
 - c) l'indicazione della persona incaricata ad eseguire la dispersione, tenuto conto dell'eventuale volontà espressa dal defunto.
 - d) il consenso scritto dei proprietari dell'area, per le dispersioni in area privata.
- (4) La dispersione delle ceneri nel territorio comunale, è consentita nei seguenti luoghi:
- a) nelle apposite aree istituite in ciascun cimitero, dove la dispersione avviene per interrimento dell'intera urna cineraria costruita in materiale biodegradabile, per aspersione sul terreno, per interrimento delle ceneri;
 - b) in aree naturali, a una distanza di almeno duecento metri da centri abitati come definiti dall'articolo 3 comma 1^a n. 8 del D.L. 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada) o da qualsiasi insediamento;
 - c) in aree private all'aperto, con il consenso dei proprietari e gratuitamente, purché fuori dai centri abitati.

(5) E' vietata in ogni caso la dispersione in aria (al vento), lungo i corsi d'acqua, o in edifici o altri luoghi chiusi.

(6) La dispersione delle ceneri è eseguita dalla persona indicata nella richiesta o, in mancanza, da persona appositamente autorizzata del Comune o delle imprese che esercitano l'attività funebre.

Articolo 56

Interramento dell'urna cineraria

(1) L'interramento dell'urna realizzata in materiale metallico va effettuata all'interno di un manufatto in materiale cementizio, che dovrà garantire la tenuta ermetica del cinerario.

(2) L'interramento dell'urna realizzata in materiale biodegradabile, a diretto contatto con il terreno, è equiparato a tutti gli effetti allo spargimento in area cimiteriale.

(3) Al di fuori dei cimiteri è in ogni caso vietato l'interramento dell'urna.

Articolo 57

Area cimiteriale di spargimento delle ceneri

Lo spargimento in area cimiteriale potrà avvenire solo all'interno di aree appositamente individuate dal Servizio Cimiteriale.

Articolo 58

Registro per la cremazione

- (1) Nel registro per la cremazione previsto dall'articolo 48 della Legge Regionale 4 marzo 2010 n. 18, sono inserite, secondo un ordine temporale, le dichiarazioni rese dagli interessati relativamente alle modalità con cui hanno espresso la volontà che il proprio corpo sia cremato. Le dichiarazioni potranno contenere anche le indicazioni relative alla destinazione delle proprie ceneri e del soggetto individuato quale esecutore della volontà espressa.
- (2) L'autorizzazione alla cremazione sarà, in ogni caso, concessa quando siano adempiute le condizioni prescritte dall'articolo 3, lettera b) della Legge 30/03/2001 n. 130.
- (3) Qualora il dichiarante intenda avvalersi della facoltà di consegnare al funzionario incaricato copia dell'atto da lui redatto nella forma prevista dall'articolo 602 del codice civile, il Servizio Cimiteriale provvederà alla sua conservazione fino all'eventuale richiesta di cancellazione delle registrazioni da parte dell'interessato.
- (4) Nel caso previsto al comma precedente, al momento della consegna al funzionario dell'atto contenente la volontà di essere cremato, l'interessato dovrà indicare il nominativo di una o più persone incaricate di provvedere, in occasione del decesso, alla presentazione ad un notaio per la pubblicazione, come disposto dall'articolo 620 del codice civile.
- (5) Qualora al momento del decesso del dichiarante le persone da lui indicate come incaricate della presentazione per la pubblicazione siano decedute, irreperibili o comunque non si attivino in tal senso e non vi siano altri soggetti che spontaneamente vi provvedano, l'atto non potrà essere portato ad esecuzione.
- (6) In caso di ripensamento, l'interessato può in ogni momento richiedere la cancellazione della propria dichiarazione di volontà dal registro per la cremazione, il ritiro dell'atto di cui al terzo comma o la modifica delle scelte di cui ai commi precedenti.
- (7) In caso di trasferimento di residenza, è onere dell'interessato provvedere ad una nuova iscrizione nel registro per la cremazione tenuto dal Comune di nuova iscrizione anagrafica.
- (8) Su richiesta scritta dell'interessato, o degli aventi diritto, può essere rilasciata copia conforme dell'atto di registrazione e dell'eventuale atto redatto nella forma di cui all'articolo 602 c.c., se conservato presso il Servizio Cimiteriale.
- (9) Nel registro per la cremazione sono altresì registrati, in ordine temporale, gli atti di consegna dell'urna cineraria per la conservazione al domicilio dei famigliari o per la dispersione, che devono contenere le notizie indicate all'articolo 49, quinto comma della Legge Regionale 4 marzo 2010 n. 18.

CAPO VI POLIZIA DEI CIMITERI

Articolo 59 Orario

- (1) I cimiteri sono aperti al pubblico secondo l'orario fissato, per stagioni, dal Sindaco.
- (2) L'entrata dei visitatori è ammessa fino a 15 minuti prima della scadenza dell'orario.
- (3) La visita al cimitero fuori orario è subordinata al permesso del Responsabile del servizio di polizia mortuaria, da rilasciarsi per comprovati motivi.

Articolo 60 Disciplina dell'ingresso

- (1) Nei cimiteri, di norma, non si può entrare che a piedi.
- (2) E' vietato l'ingresso:
 - a) a tutti coloro che sono accompagnati da cani o da altri animali;
 - b) alle persone munite di cesti o involti di qualunque sorta se non previamente autorizzate dal custode al momento dell'ingresso;

c) alle persone in stato di ubriachezza, vestite in modo indecoroso o in condizioni comunque in contrasto con il carattere del cimitero;

d) a coloro che intendono svolgere all'interno del cimitero attività di questua;

e) ai fanciulli di età inferiore agli anni 10 quando non siano accompagnati da adulti.

(3) Per motivi di salute od età il Responsabile del servizio di polizia mortuaria può concedere il permesso di visitare tombe di familiari a mezzo di veicoli, fissando i percorsi e gli orari, secondo i criteri fissati con ordinanza del Sindaco.

Articolo 61 Divieti speciali

(1) Nel cimitero è vietato ogni atto o comportamento irriverente o incompatibile con la destinazione del luogo ed in specie:

a) fumare, tenere contegno chiassoso, cantare, parlare ad alta voce;

b) entrare con biciclette, motocicli o altri veicoli non autorizzati;

c) introdurre oggetti irriverenti;

d) rimuovere dalle tombe altrui fiori, piantine, ornamentazioni, lapidi;

e) gettare fiori appassiti o rifiuti fuori dagli appositi spazi o contenitori, accumulare neve sui tumuli;

f) portare fuori dal cimitero qualsiasi oggetto, senza la preventiva autorizzazione;

g) danneggiare aiuole, alberi, scrivere sulle lapidi o sui muri;

h) disturbare in qualsiasi modo i visitatori [in specie con l'offerta di servizi, di oggetti], distribuire indirizzi, volantini pubblicitari;

i) fotografare o filmare cortei, tombe, operazioni cimiteriali, opere funerarie senza la preventiva autorizzazione del Responsabile dei servizi di polizia mortuaria. Per cortei ed operazioni cimiteriali occorre anche l'assenso dei familiari interessati;

l) eseguire lavori, iscrizioni sulle tombe altrui, senza autorizzazione o richiesta dei concessionari;

m) turbare il libero svolgimento dei cortei, riti religiosi o commemorazioni d'uso;

n) assistere da vicino alla esumazione ed estumulazione di salme da parte di estranei non accompagnati dai parenti del defunto o non preventivamente autorizzati dal Responsabile dei servizi di polizia mortuaria;

o) qualsiasi attività commerciale.

(2) I divieti predetti, in quanto possano essere applicabili, si estendono alla zona immediatamente adiacente al cimitero, salvo non debitamente autorizzati.

(3) Chiunque tenesse, nell'interno dei cimiteri, un contegno scorretto o comunque offensivo verso il culto dei morti, o pronunciasse discorsi, frasi offensive del culto professato dai dolenti, sarà, dal personale addetto alla vigilanza, diffidato ad uscire immediatamente e, quando ne fosse il caso, consegnato agli agenti della forza pubblica o deferito all'autorità giudiziaria.

Articolo 62 Riti funebri

(1) Nell'interno del cimitero è permessa la celebrazione di riti funebri, sia per il singolo defunto che per collettività di defunti.

(2) Per le celebrazioni che possono dar luogo a numeroso concorso di pubblico deve essere dato preventivo avviso al Responsabile dei servizi di polizia mortuaria.

Articolo 63 Epigrafi, monumenti, ornamenti, sulle tombe nei campi comuni

(1) Sulle tombe nei campi comuni possono essere poste lapidi, croci, monumenti, ricordi,

simboli, secondo le forme, le misure, il colore e i materiali autorizzati di volta in volta dal Responsabile dei servizi di polizia mortuaria in relazione al carattere del cimitero.

(2) Ogni epigrafe deve essere approvata dal Responsabile dei servizi di polizia mortuaria e contenere le generalità del defunto e le rituali espressioni brevi. A tal fine i familiari del defunto, o chi per essi, devono presentare il testo delle epigrafi in duplice copia, unitamente al progetto della lapide e delle opere.

(3) Le epigrafi devono essere compilate in lingua italiana; sono permesse citazioni in altre lingue, purché il testo presentato contenga la traduzione in italiano.

(4) Le modifiche di epigrafi, come le aggiunte, devono essere parimenti autorizzate.

(5) Verranno rimosse le epigrafi contenenti, anche soltanto in parte, scritte diverse da quelle autorizzate, o nelle quali figurino errori di scrittura o che abusivamente fossero state introdotte nel cimitero.

(6) Circa le eventuali dispute fra gli aventi diritto si rimanda a quanto contenuto nell'art. 101.

(7) Sono vietate decorazioni facilmente deperibili e l'impiego, quali portafiori, di barattoli di recupero.

(8) Si consente il collocamento di fotografia, purché eseguita in modo da garantirne la permanenza nel tempo; è pure consentito il collocamento di piantine di fiori e di sempreverdi, avendo però cura che non superino le altezze stabilite o che non invadano le tombe o i passaggi attigui.

Articolo 64 **Fiori e piante ornamentali**

(1) Gli ornamenti di fiori freschi non appena avvizziscono dovranno essere tolti a cura di chi li ha impiantati o deposti. Allorché i fiori e le piante ornamentali siano tenuti con deplorabile trascuratezza, così da rendere indecorosi i giardinetti o i tumuli, il Responsabile del servizio di polizia mortuaria li farà togliere o sradicare e provvederà per la loro distruzione.

(2) In tutti i cimiteri, avrà luogo nei periodi opportuni la falciatura e la successiva eliminazione delle erbe.

Articolo 65 **Materiali ornamentali**

(1) Dai cimiteri saranno tolti d'ufficio i monumenti, le lapidi, i copritomba, ecc., indecorosi o la cui manutenzione difetti al punto di rendere tali opere non confacenti allo scopo per il quale vennero collocate.

(2) Il Responsabile dei servizi di polizia mortuaria disporrà il ritiro o rimozione dalle tombe di tutti gli oggetti quali corone, vasi, piante, ecc., che si estendono fuori dalle aree concesse o coprono epigrafi in modo da renderne impossibile la lettura, o che in qualunque forma non si addicano all'estetica del cimitero o che, col tempo, siano divenuti indecorosi.

(3) I provvedimenti d'ufficio di cui al 1° comma verranno adottati previa diffida diretta ai concessionari interessati, se noti, o pubblicata all'Albo Pretorio on-line a Albo Cimiteriale per un mese, perché siano ripristinate le condizioni di buona manutenzione e decoro.

(4) Valgono per la disponibilità dei materiali ed oggetti di risulta gli stessi criteri stabiliti all'art. 48 in quanto applicabili.

(5) E' vietata la posa di oggetti mobili che sporgano dalla lapide oltre i quindici centimetri.

TITOLO III **CONCESSIONI**

CAPO I

TIPOLOGIE E MANUTENZIONE DELLE SEPOLTURE

Articolo 66 Sepolture private

(1) Per le sepolture private è concesso, nei limiti previsti dal piano regolatore cimiteriale di cui all'art. 36, l'uso di aree e di manufatti costruiti dal Comune.

(2) Le aree possono essere concesse in uso per la costruzione a cura e spese di privati od enti, di sepolture a sistema di tumulazione individuale per famiglie e collettività.

(3) Le aree possono essere altresì concesse per impiantare, sempre a cura e spese di privati od enti, campi a sistema di inumazione per famiglie e collettività, purché tali campi siano dotati ciascuno di adeguato ossario.

(4) Le concessioni in uso dei manufatti costruiti dal Comune riguardano:

a) sepolture individuali (loculi, poste individuali, ossarietti, nicchie per singole urne cinerarie, ecc.);

b) sepolture per famiglie e collettività (bilocoli, archi a più posti, campetti, celle, edicole, ecc.).

(5) Il rilascio della concessione è subordinato al pagamento del canone di cui all'apposito tariffario.

(6) Alle sepolture private, contemplate nel presente articolo, si applicano, a seconda che esse siano a sistema di tumulazione o a sistema di inumazione, le disposizioni generali stabilite dal D.P.R. 10/9/1990, n. 285 rispettivamente per le tumulazioni ed estumulazioni o per le inumazioni ed esumazioni.

(7) La concessione, laddove sia regolata da schema di contratto-tipo approvato dall'organo competente, è stipulata ai sensi dell'art. 107, commi 3 e seguenti D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, previa assegnazione del manufatto da parte del servizio di polizia mortuaria, cui è affidata l'istruttoria dell'atto.

(8) Il diritto d'uso di una sepoltura consiste in una concessione amministrativa su bene soggetto al regime dei beni demaniali e lascia integro il diritto alla nuda proprietà del Comune.

(9) Ogni concessione del diritto d'uso di aree o manufatti deve risultare da apposito atto contenente l'individuazione della concessione, le clausole e condizioni della medesima e le norme che regolano l'esercizio del diritto d'uso. In particolare, l'atto di concessione deve indicare:

- la natura della concessione e la sua identificazione, il numero di posti salma realizzati o realizzabili;

- la durata;

- la/e persona/e o, nel caso di Enti e collettività il legale rappresentante pro tempore, i concessionari/ie;

- le salme destinate ad esservi accolte o i criteri per la loro precisa individuazione (sepolcro gentilizio o familiare);

- l'eventuale restrizione od ampliamento del diritto d'uso in riferimento all'avvenuta corresponsione della tariffa prevista;

- gli obblighi ed oneri cui è soggetta la concessione, ivi comprese le condizioni di decadenza.

Articolo 67 Durata delle concessioni

(1) Le concessioni di cui all'articolo precedente sono a tempo determinato ai sensi dell'art. 92 del D.P.R. 10/9/1990, n. 285.

(2) La durata è fissata:

a) in 99 (novantanove) anni per i manufatti e le aree destinate alle sepolture per famiglie e

collettività;

b) in 30 (trenta) anni per gli ossarietti e le nicchie/mensole cinerarie individuali;

c) in 30 (trenta) anni per i loculi o comunque per le sepolture private individuali;

d) in 30 (trenta) anni per i loculi per ossari e cinerari di famiglia;

(3) Nell'atto di concessione verrà indicata la decorrenza della stessa che coincide con la data di sottoscrizione o della prima sepoltura, se antecedente.

(4) Alla scadenza naturale del periodo di concessione, non sono autorizzabili ulteriori rinnovi.

Articolo 68

Scadenza delle concessioni

(1) La concessione d'uso scade al termine del periodo indicato nell'atto concessorio con riferimento al precedente articolo 67.

(2) Alla scadenza della concessione segue l'estumulazione o l'esumazione dei resti mortali e la loro destinazione secondo le richieste degli aventi diritto, previo versamento delle tariffe previste per ciascuna specifica operazione.

(3) La concessione può cessare prima della scadenza naturale nei seguenti casi:

a) In caso di revoca per motivi di pubblico interesse con le modalità del successivo articolo 79;

b) In caso di decadenza per inosservanza degli obblighi contrattuali o di quelli imposti da norme di legge o di regolamento come indicato al successivo articolo 80.

c) In caso di estinzione di cui al successivo articolo 82.

d) In caso di rinuncia alla concessione nelle forme previste dal presente regolamento.

Articolo 69

Modalità di concessione

(1) La sepoltura, individuale privata di cui al quarto comma, lettera a) dell'art. 66, può concedersi solo in presenza della salma o ceneri per i loculi e le poste individuali; dei resti o ceneri per gli ossarietti, delle ceneri per le nicchie per urne.

(2) Per l'assegnazione nei reparti di uso corrente si applicano le seguenti modalità:

a) Il comune autorizza l'uso dei loculi dati in concessione ai privati previa acquisizione al protocollo generale, dell'apposita istanza e del pagamento del corrispettivo fissato dalle tariffe vigenti al momento del rilascio. Il pagamento suddetto deve essere effettuato in unica soluzione salve deroghe motivate di volta in volta autorizzate dal Sindaco.

b) La concessione del loculo avviene con riferimento cronologico alla data e ora della richiesta pervenuta al protocollo generale, previa istruttoria della pratica, da parte degli uffici di Polizia Mortuaria. Nel caso due o più richiedenti siano presenti nello stesso giorno e contemporaneamente per la richiesta di assegnazione di un loculo, questa avverrà nel rispetto cronologico dei decessi. La richiesta di assegnazione deve essere accolta prima della tumulazione della salma; in caso contrario la tumulazione non potrà essere effettuata sul loculo richiesto;

c) La concessione in uso dei loculi su Colombaro viene rilasciata in rigoroso ordine numerico di reparto e di loculi, dall'alto in basso per ogni colonna di loculi, secondo gli indirizzi dell'amministrazione prima dell'uso del reparto di cui si tratta;

d) La concessione nei reparti di uso corrente, viene rilasciata con l'eccezione di quanto previsto ai successivi commi g), solamente per l'uso immediato di prima tumulazione definitiva a causa di morte e la richiesta di assegnazione del loculo potrà essere presentata solamente dopo il decesso della persona la cui salma è destinata ad occupare il loculo stesso.

e) Le salme di defunti non ricompresi dal comma d), con provenienza qualsiasi purché

compatibile con la nuova destinazione sono ammesse nelle file più alte del reparto in uso, sia per singola concessione che in caso di doppia assegnazione per coniugi o altri parenti di 1° grado;

f) il corrispettivo della concessione per ognuno dei loculi, su qualsiasi fila esso si trovi, è quello fissato dalla tariffa vigente con l'aggiunta degli oneri fiscali di legge. Con la concessione si intendono comprese unicamente la fornitura della lastra di marmo senza iscrizioni e la chiusura del loculo.

g) Su richiesta dell'interessato e in deroga a quanto previsto dai commi precedenti è possibile l'avvicinamento e quindi l'assegnazione con i criteri del precedente punto c), di due loculi adiacenti in verticale (e in subordine in orizzontale solamente quando non sia possibile l'assegnazione dei due loculi in verticale), per i coniugi o altri parenti di 1° grado deceduti precedentemente, con provenienza qualsiasi purché compatibile con la nuova destinazione. Lo spostamento deve avvenire entro 60 giorni dalla data di accettazione della domanda, salvo i periodi stagionali di divieto. Per le operazioni di estumulazione si applicano le norme relative. Per la retrocessione del loculo lasciato libero si applicano le norme dell'articolo 75 per i relativi rimborsi.

h) Nei reparti di uso corrente, i loculi resisi liberi con operazioni di estumulazione vengono assegnati con priorità rispetto agli altri. In caso di contemporanea presenza di più loculi appartenenti a reparti diversi, permane il criterio di assegnazione previsto dal comma c) partendo dal reparto di più vecchia assegnazione. La pervenuta disponibilità dei loculi oggetto di manutenzione e quindi l'applicabilità del presente comma, è determinata con ordinanza del responsabile del servizio. Ogni singola ordinanza dovrà indicare la data o le date in cui sono pervenuti i loculi e stabilire il numero e l'ordine di assegnazione dei loculi disponibili che dovranno essere utilizzati fino al loro totale esaurimento prima di eventuali ulteriori provvedimenti ordinatori.

i) Nel caso fosse autorizzata la preassegnazione di loculi non ultimati o agibili per motivate situazione di emergenza o carenza di loculi, e comunque a fronte di tumulazioni provvisorie temporanee e non definitive, si procederà con gli stessi criteri del comma c). La situazione di emergenza di cui al presente comma deve essere dichiarata dalla Giunta Comunale la quale potrà disporre secondo il caso indirizzi e criteri per sopperire allo stato di bisogno.

l) La concessione in uso delle cripte viene rilasciata in rigoroso ordine numerico di reparto e di cripta prestabilito al momento dell'inizio dell'uso, con riferimento cronologico alla data e numero di protocollo della richiesta dopo la pubblicazione da parte del Responsabile del Servizio, di apposito bando all'albo pretorio del Comune ed indipendentemente dall'uso immediato o meno della Cripta.

Ogni loculo deve essere adeguatamente chiuso dal Comune dopo la tumulazione con le modalità prescritte dal vigente regolamento comunale di polizia mortuaria, ed all'interno delle cripte sarà lasciato libero lo spazio centrale per i movimenti e lavori interni e per l'accesso alle due file di loculi.

Il corrispettivo per la concessione novanta novennale per ognuna delle Cripte è quello fissato secondo tariffa vigente con aggiunti oneri previsti per legge.

Con il corrispettivo di concessione si intende compresa solo la fornitura della lapide marmorea di chiusura esterna senza iscrizioni. Esclusa quindi anche la chiusura i cui oneri dovranno essere corrisposti al Comune che ne cura la gestione del servizio con importo secondo le tariffe vigenti alle date dei decessi.

Il corrispettivo della concessione novanta novennale deve essere pagato al Comune prima del rilascio della concessione e comunque entro 30 giorni dalla richiesta, pena la decadenza del diritto di prenotazione acquisito con la richiesta.

E' consentita l'assegnazione, ove richiesto dal concessionario e compatibilmente con quanto consentito e/o indicato dal bando, di ½ cripta cimiteriale.

(3) La concessione di vecchi loculi esclusi dall'uso corrente (se disponibili) è consentita sia per uso di prima tumulazione in caso di morte sia per spostamenti e avvicinamenti con priorità di assegnazione a quelli di prima tumulazione.

(4) La concessione in uso delle sepolture di cui ai commi precedenti, non può essere trasferita a terzi, ma solamente retrocessa al Comune secondo quanto previsto dal presente regolamento.

(5) La concessione di aree e di manufatti ad uso di sepoltura per famiglie e collettività, nei vari tipi di cui al 2°, 3° e 4° comma, lettera b) dell'art. 66, è data in ogni tempo secondo la disponibilità, osservando i criteri di cui ai commi precedenti o quelli disposti secondo specifici indirizzi della Giunta Comunale;

(6) La concessione non può essere fatta a persona o ad enti che mirino a farne oggetto di lucro o di speculazione.

(7) A parziale deroga del comma (1) è autorizzabile la concessione di durata trentennale di loculi su ossari individuali per quei concessionari che ne facciano richiesta e che abbiano versato la tariffa comunale per il recupero dei resti mortali incomposti inumati su campo comune a seguito di estumulazione ordinaria.

(8) Nei loculi ossario/cinerario individuali e/o di famiglia, è consentito il deposito di più contenitori/urne compatibilmente con le dimensioni delle stesse rispetto al loculo di destinazione. In caso di tumulazione successiva alla prima, è dovuto il pagamento del corrispettivo per la chiusura, secondo la tariffa vigente.

Articolo 70

Uso delle sepolture private

(1) Salvo quanto già previsto dall'art. 66, il diritto d'uso delle sepolture private è riservato alla persona del concessionario (*intendendosi per questo, il fondatore del sepolcro*) e a quelle della sua famiglia ovvero alle persone regolarmente iscritte all'Ente concessionario (corporazione, istituto, ecc. ...), fino al completamento della capienza del sepolcro, salvo diverse indicazioni previste nell'atto di concessione.

(2) Ai fini dell'applicazione sia del 1° che 2° comma dell'art. 93 del DPR 10/9/1990, n. 285 la famiglia del concessionario è da intendersi composta dagli ascendenti e dai discendenti in linea retta e collaterali, ampliata agli affini, fino al 6° grado.

(3) Il diritto alla tumulazione è implicitamente acquisito dai famigliari conviventi con il fondatore del sepolcro all'atto dell'ottenimento della concessione. Per gli altri famigliari di cui al precedente comma (2) la sepoltura deve essere autorizzata di volta in volta dal titolare della concessione con una apposita dichiarazione ai sensi dell'art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, da presentare al servizio di Polizia Mortuaria che, qualora ricadano gli estremi anzidetti, darà il nulla osta.

(4) I casi di "convivenza" con i titolari della concessione verranno valutati di volta in volta in relazione alla documentazione presentata, con la stessa procedura di cui al 3° comma.

(5) L'eventuale condizione di particolare benemerita nei confronti dei concessionari va comprovata con apposita dichiarazione ai sensi dell'art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del fondatore del sepolcro depositata presso il servizio di Polizia Mortuaria almeno tre anni prima del decesso della persona per cui è richiesta la sepoltura che potrà avvenire comunque previo assenso dei titolari della concessione.

(6) Rimangono tassativamente escluse dal diritto all'uso della sepoltura tutte le persone che non risultino legate al titolare della concessione in uno dei modi sopraesposti.

(7) Con la concessione il Comune conferisce ai privati il solo diritto d'uso della sepoltura, diritto che non è commerciabile né trasferibile o comunque cedibile. Ogni atto contrario o difforme è nullo di diritto.

(8) Il concessionario può usare della concessione nei limiti dell'atto concessorio e del presente Regolamento, senza alcun diritto a che siano conservate le distanze o lo stato delle opere e delle aree attigue che il Comune può in ogni tempo modificare ed impiegare per esigenze del Cimitero.

Articolo 71

Manutenzione, canone annuo, affrancazione

(1) La manutenzione delle sepolture private spetta ai concessionari, per le parti da loro costruite od installate. La manutenzione comprende ogni intervento ordinario e straordinario, nonché l'esecuzione di opere o restauri che il Comune ritenesse prescrivere in quanto valutata indispensabile od opportuna sia per motivi di decoro, sia di sicurezza o di igiene.

(2) Nelle sepolture private costruite dal Comune e in cui la tipologia costruttiva sia tale da non presentare soluzioni di continuità tra una concessione e l'altra, il Comune provvede alla manutenzione ordinaria e straordinaria dei manufatti e i concessionari sono tenuti a corrispondere annualmente l'apposito canone, se previsto nel tariffario, in ragione del numero dei posti in concessione.

(3) Sono escluse dalla manutenzione di cui al comma precedente:

- le parti decorative costruite o installate dai concessionari;
- gli eventuali corpi o manufatti aggiunti dai concessionari;
- l'ordinaria pulizia;
- gli interventi di lieve rilevanza che possono essere eseguiti senza particolari strumenti.

(4) Qualora il concessionario non provveda per tre anni al pagamento del canone, il Comune provvede alla dichiarazione della decadenza della concessione.

Articolo 72

Costruzione dell'opera - Termini

(1) Le concessioni in uso di aree per le destinazioni di cui al 2° e 3° comma dell'art. 66, vengono rilasciate dopo l'acquisizione del titolo abilitativo presentato dai soggetti interessati ed impegnano il concessionario alla sollecita esecuzione delle opere relative entro i termini previsti dal titolo abilitativo, dandoli comunque ultimati non oltre 48 mesi dalla data di emissione del permesso stesso, pena la decadenza.

(2) Qualora l'area non sia ancora disponibile, detto termine decorre dall'effettiva disponibilità e consegna dell'area stessa.

Per motivi da valutare dal dirigente/responsabile, può essere concessa, ai termini predetti e su giustificata richiesta degli interessati, una proroga di 6 mesi.

CAPO II

DIVISIONE, SUBENTRI, RINUNCE

Articolo 73

Divisione, Subentri

(1) Più concessionari possono richiedere al Comune la divisione dei posti o l'individuazione di separate quote della concessione stessa. Quanto sopra sarà concedibile nel caso di presenza di una pluralità di soggetti intervenuti quali "fondatori del sepolcro" che esprimano la propria volontà di modificare l'originario atto concessorio, oppure quando estinta la famiglia del fondatore del sepolcro così come definita dal comma (2) dell'articolo 70, il sepolcro diventi ereditario con una pluralità di soggetti aventi diritto.

(2) La richiesta deve essere redatta nella forma dell'istanza e trova applicazione l'art. 21 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, essa deve essere sottoscritta da tutti i concessionari aventi titolo oppure essere formulata separatamente da tutti gli stessi.

(3) Tali richieste sono recepite e registrate dal servizio di polizia mortuaria, anche utilizzando, se presenti, servizi informatici.

(4) La divisione, l'individuazione di separate quote o la rinuncia non costituiscono atti di disponibilità della concessione, ma esclusivamente esercizio del diritto d'uso.

(5) Con atto pubblico o scrittura privata autenticata, depositata agli atti del Comune, più concessionari di un'unica concessione cimiteriale possono regolare i propri rapporti interni, ferma

restando l'unicità della concessione nei confronti del Comune.

(6) In caso di decesso del concessionario di una sepoltura privata, i discendenti legittimi e le altre persone che hanno titolo sulla concessione ai sensi dell'art. 70 sono tenuti a darne comunicazione al Servizio di polizia mortuaria richiedendo contestualmente la variazione per aggiornamento dell'intestazione della concessione in favore degli aventi diritto e designando uno di essi quale rappresentante della concessione nei confronti del Comune. Per le situazioni pregresse da aggiornare, si potrà provvedere in occasione del primo evento luttuoso, ove il sepolcro disponga di posti liberi. In tal caso chi effettua la dichiarazione assume temporaneamente gli obblighi del rappresentante della concessione, che deve essere confermato dagli altri aventi diritto, in caso di pluralità di soggetti.

(7) L'aggiornamento dell'intestazione della concessione, anche in caso di inerzia dei soggetti titolati, può essere in ogni tempo effettuata dal servizio di polizia mortuaria esclusivamente nei confronti delle persone indicate nell'art. 70, che assumono la qualità di concessionari. In difetto di designazione di un rappresentante della concessione, il Comune provvede d'ufficio individuandolo nel richiedente o, in caso di pluralità di essi, scegliendolo tra i concessionari secondo criteri di opportunità in relazione alle esigenze di eventuali comunicazioni inerenti la concessione, ferma restando la titolarità sulla concessione da parte di tutti gli aventi diritto.

(8) In caso di rifiuto del rappresentante designato dal Comune e di contemporanea mancata individuazione dei privati, il Comune potrà provvedere, previa diffida a dichiarare i soggetti interessati come decaduti dalla concessione, secondo le procedure previste dal presente regolamento;

(9) La famiglia viene in ogni caso ad estinguersi quando non vi sono persone che, ai sensi dell'art. 70, abbiano titolo per assumere la qualità di concessionari o non siano state lasciate disposizioni a persona, Enti o Istituzioni per curare la manutenzione della sepoltura. Nel caso di incarico individuale, la persona assumerà il titolo di "benemerito" acquisendo il diritto di sepoltura in caso di capienza del sepolcro.

(10) Nel caso di famiglia estinta, decorsi 10 anni dall'ultima sepoltura se ad inumazione o 20 anni se a tumulazione, il Comune provvede alla dichiarazione di decadenza della concessione.

Articolo 74

Rinuncia al diritto di sepolcro

- (1) Ciascun titolare di diritto di sepolcro può rinunciarvi in favore di altri contitolari, mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata.
- (2) In assenza di altri contitolari, la rinuncia comporta la cessazione della concessione. L'area concessionata e il relativo manufatto ivi realizzato rientreranno nella piena disponibilità del comune che ne potrà esercitare l'uso secondo le norme del presente regolamento, previo rimborso previsto e spettante al soggetto rinunciante.

Articolo 75

Rinuncia a concessione a tempo determinato di durata inferiore a 99 anni

(1) Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia a concessione di sepoltura individuale a tempo determinato di "N" anni quando la sepoltura non è stata occupata da salma o quando, essendo stata occupata, la salma sia trasferita in altra sede. In tal caso, spetterà al concessionario o agli aventi titolo alla concessione rinuncianti, il rimborso della parte di corrispettivo versata relativa al periodo residuale di concessione non utilizzato diminuita di cinque annualità.

Articolo 76

Rinuncia a concessione di aree libere

(1) Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia a concessione di aree libere, salvo i casi di decadenza, quando:

- a) non siano state eseguite le opere necessarie alla tumulazione;
- b) l'area non sia stata utilizzata per l'inumazione o comunque sia libera da salme, ceneri o resti.

In tal caso spetterà al concessionario o agli aventi titolo alla concessione, rinuncianti, oltre alla restituzione del deposito cauzionale, il rimborso di una somma:

- per concessioni della durata di 99 anni, in misura pari a 1/198 della tariffa in vigore al momento della presa d'atto della rinuncia da parte del Comune per ogni anno intero o frazione superiore a 6 mesi di residua durata;
- per concessioni perpetue, in misura pari al 50% della tariffa in vigore al momento della presa d'atto della rinuncia da parte del Comune.

(2) La rinuncia non può essere soggetta a vincoli o condizione alcuna.

Articolo 77

Rinuncia a concessione di aree con parziale o totale costruzione

(1) Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia a concessione di aree per la destinazione di cui al 2° comma dell'art. 66, salvo i casi di decadenza, quando:

- a) il concessionario non intenda portare a termine la costruzione intrapresa;
- b) il manufatto sia interamente costruito e sia comunque libero o liberabile da salme, ceneri o resti.

(2) In tali casi spetterà al concessionario o agli aventi titolo alla concessione, rinuncianti, oltre all'eventuale restituzione del deposito cauzionale e salvo quanto previsto nel comma successivo, il rimborso di una somma:

- per concessioni della durata di 99 anni, in misura pari a 1/198 della tariffa in vigore al momento della presa d'atto della rinuncia da parte del Comune per ogni anno intero o frazione superiore a 6 mesi di residua durata;
- per concessioni perpetue, in misura pari al 50% della tariffa in vigore al momento della rinuncia.

(3) Ai concessionari è riconosciuto, salvo accettazione da parte del Comune, un equo indennizzo per le opere costruite, su valutazione da parte dell'Ufficio Tecnico Comunale, sentito il Servizio di polizia mortuaria, da effettuarsi in contraddittorio con il concessionario in rapporto ai posti disponibili ed allo stato delle opere.

(4) La rinuncia non può essere soggetta a vincoli o a condizione alcuna.

Articolo 78

Rinuncia a concessione di manufatti della durata di anni 99 o perpetua

(1) Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia a concessione in uso di manufatti costruiti dal Comune di cui al 4° comma dell'art. 66, a condizione che siano liberi o liberabili da salme, ceneri o resti.

(2) In tal caso spetterà al concessionario o agli aventi titolo alla concessione, rinuncianti, il rimborso di una somma:

- per concessioni della durata di 99 anni, in misura pari a 1/198 della tariffa in vigore al momento della presa d'atto della rinuncia da parte del Comune per ogni anno intero o frazione superiore a 6 mesi di residua durata;
- per concessioni perpetue, in misura pari ad 1/3 della tariffa in vigore al momento della presa d'atto della rinuncia da parte del Comune, maggiorato di un importo fino ad un ulteriore terzo della medesima tariffa in relazione allo stato di conservazione e della possibilità di un suo riutilizzo, secondo la valutazione dell'Ufficio Tecnico comunale, d'intesa con il Servizio di polizia mortuaria.

(3) Per eventuali opere eseguite a cura del concessionario, in aggiunta al manufatto concesso, si applica quanto disposto dal terzo comma dell'art. 77.

(4) La rinuncia non può essere soggetta a vincoli o a condizione alcuna.

CAPO III REVOCA, DECADENZA, ESTINZIONE

Articolo 79 Revoca

(1) Salvo quanto previsto dall'art. 92, 2° comma, del D.P.R. 10/9/1990, n. 285, è facoltà dell'Amministrazione ritornare in possesso di qualsiasi area o manufatto concesso in uso quando ciò sia necessario per ampliamento, modificazione topografica del cimitero o per qualsiasi altra ragione di interesse pubblico.

(2) Verificandosi i casi sopra indicati, la concessione in essere verrà revocata, previo accertamento da parte del Comune dei relativi presupposti, e verrà concesso agli aventi diritto l'uso, a titolo gratuito di un'equivalente sepoltura nell'ambito dello stesso cimitero in zona o costruzione indicati dall'Amministrazione (rimanendo a carico della stessa le spese per il trasporto delle spoglie mortali dalla vecchia tomba alla nuova) per un periodo temporale secondo le seguenti scadenze:

a) per le concessioni a tempo determinato di originaria durata fino al massimo di anni 99, per il tempo residuo spettante secondo l'originaria concessione;

b) per le concessioni a tempo indeterminato e pertanto di originaria durata superiore ad anni 99, per un periodo di 99 anni decorrente dal rilascio della nuova concessione;

(3) In alternativa, e a spese del Comune, la salma o i resti mortali possono essere avviati alla cremazione se i familiari lo richiedano e siano presenti le condizioni previste dalla legge, con collocazione finale dell'urna contenente le ceneri a carico del privato richiedente;

(4) Della decisione presa, per l'esecuzione di quanto sopra, l'Amministrazione dovrà dar notizia al concessionario almeno un mese prima ove questi sia noto, o in difetto mediante apposizione per 60 giorni consecutivi all'albo comunale on line, sul sito internet del Comune e presso il cimitero ove si trova la sepoltura oggetto del provvedimento, indicando il giorno fissato per la traslazione delle salme. Nel giorno indicato la traslazione avverrà anche in assenza del concessionario.

Articolo 80 Decadenza

(1) La decadenza della concessione d'uso di una sepoltura può essere pronunciata nei seguenti casi:

> per inadempienza contrattuale;

> per inosservanza degli obblighi previsti dalle norme vigenti e dal presente regolamento e in particolare:

a) quando la sepoltura individuale non sia stata occupata da salma, ceneri o resti per i quali era stata richiesta, entro 60 giorni dal decesso, cremazione, esumazione o estumulazione (salvo i casi particolari previsti dal regolamento);

b) quando venga accertato che la concessione sia oggetto di lucro o di speculazione;

c) in caso di violazione del divieto di cessione tra privati del diritto d'uso della sepoltura;

d) quando, su area avuta in concessione, non si sia provveduto alla costruzione delle opere entro i termini fissati;

e) quando la sepoltura privata risulti in stato di abbandono per incuria, per inosservanza agli obblighi relativi alla manutenzione della medesima o per morte degli aventi diritto;

(2) La pronuncia della decadenza della concessione è adottata previa diffida al concessionario o agli aventi titolo, in quanto reperibili.

(3) In casi di irreperibilità o di oggettiva difficoltà ad individuare il/i concessionario/i

obbligato/i, è affisso in prossimità della sepoltura un apposito avviso.

Decorsi, inutilmente 60 giorni (ovvero un anno per i casi di cui al punto e) del (1) comma del presente articolo) dalla diffida o dall'affissione dell'avviso di cui al comma precedente, la decadenza può essere pronunciata e successivamente resa nota al concessionario con apposita comunicazione o con avviso pubblicato per la durata di 30 giorni consecutivi, all'albo comunale on line, sul sito internet del Comune e presso il cimitero ove si trova la sepoltura oggetto del provvedimento.

(4) La dichiarazione di decadenza, a norma dei precedenti commi, compete al dirigente/responsabile in base ad accertamento dei relativi presupposti da parte del Responsabile del servizio di polizia mortuaria.

Articolo 81 **Provvedimenti conseguenti la decadenza**

- (1) Pronunciata la decadenza della concessione, le salme ed i resti che vi si trovano sepolti saranno esumati o estumulati e, a seconda delle loro condizioni, trattati nei modi previsti dalla normativa vigente.
- (2) In seguito alla pronuncia di decadenza ed alle opere previste al comma precedente, la sepoltura rientra nella piena disponibilità del Comune.
- (3) La decadenza non dà il diritto al rimborso previsto per i casi di rinuncia alla sepoltura.
- (4) Il dirigente/responsabile può disporre ove ricorra il caso, alla demolizione delle opere o al loro restauro a seconda del loro stato, restando i materiali e/o le opere nella piena disponibilità del Comune.

Articolo 82 **Estinzione**

(1) Le concessioni si estinguono o per scadenza del termine previsto nell'atto di concessione ai sensi del precedente art. 67, ovvero con la soppressione del cimitero salvo, in quest'ultimo caso, quanto disposto nell'art. 98 del D.P.R. 10/9/1990, n. 285.

(2) Prima della scadenza del termine delle concessioni di aree per sepolture per famiglie e collettività gli interessati possono richiedere di rientrare in possesso degli elementi mobili, ricordi, decorazioni e oggetti simili.

(3) Allo scadere del termine, se gli interessati non avranno preventivamente disposto per la collocazione delle salme, resti o ceneri, provvederà il Comune collocando i medesimi, previo avvertimento agli interessati, rispettivamente nel campo comune, nell'ossario comune o nel cinerario comune.

TITOLO IV **LAVORI PRIVATI NEI CIMITERI** **IMPRESE DI POMPE FUNEBRI**

CAPO I **IMPRESE E LAVORI PRIVATI**

Articolo 83 **Accesso al cimitero**

(1) Per l'esecuzione di opere, nuove costruzioni, restauri, riparazioni, manutenzioni straordinarie, che non siano riservate al Comune, gli interessati debbono valersi dell'opera di privati imprenditori, a loro libera scelta.

(2) Per l'esecuzione dei lavori di cui sopra gli imprenditori dovranno munirsi di apposita provvedimento abilitativo del Responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale, da rilasciarsi su

domanda corredata dal certificato di iscrizione alla competente categoria professionale e dal DURC (documento unico di regolarità contributiva).

(3) Secondo la natura e le modalità di esecuzione dei lavori potrà richiedersi la prestazione di un deposito cauzionale o la stipula di una polizza assicurativa relativa agli eventuali danni a cose o a persone, che potessero verificarsi durante i lavori, la cui opportunità ed entità è determinata dal Responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale.

(4) Per le semplici riparazioni, pulitura di monumenti, lapidi, croci, ecc..., e per i lavori di ordinaria manutenzione in genere, non è richiesto alcun titolo abilitativo, basterà ottenere il permesso del Responsabile del servizio Tecnico, previa comunicazione scritta.

(5) E' tassativamente vietato alle imprese svolgere nel cimitero azione di accaparramento di lavori e svolgere attività comunque censurabili.

(6) Il personale delle imprese o comunque quello ammesso ad eseguire lavori all'interno dei cimiteri deve tenere un comportamento consono alla natura del luogo ed è soggetto alle prescrizioni di cui agli artt. 60 e 61 in quanto compatibili.

Articolo 84 **Autorizzazioni e permessi di costruzione di sepolture private** **e collocazione di ricordi funebri**

(1) I singoli progetti di costruzione di sepolture private debbono essere approvati dal Comune, osservate le disposizioni di cui ai capi 14 e 15 e dell'art. 94, comma 1) del D.P.R. 10/9/1990, n. 285 e quelle specifiche contenute nel presente Regolamento.

(2) Nel titolo abilitativo del progetto viene definito il numero di salme che possono essere accolte nel sepolcro.

(3) Il numero dei loculi ipogei ed epigei è fissato in ragione di un loculo per ogni metro quadrato di area concessa; oltre tale numero normale possono autorizzarsi altri loculi subordinatamente a particolari esigenze tecniche ed al pagamento per ogni loculo in più, del canone di tariffa.

(4) Se trattasi di progetti relativi ad aree per sepolture a sistema di inumazione, la capienza è determinata in base al rapporto tra la superficie dell'area ed il coefficiente 3,50.

(5) Le sepolture private non debbono avere comunicazione con l'esterno del cimitero.

(6) La costruzione delle opere deve essere contenuta nei limiti dell'area concessa e non deve essere di pregiudizio alle opere confinanti o ai servizi del cimitero.

(7) Le variazioni di carattere ornamentale sono autorizzate con permesso del Responsabile del servizio di polizia mortuaria.

(8) In ogni caso, qualsiasi variante essenziale al progetto, anche in corso d'opera, deve essere approvata a norma del primo comma.

(9) Le autorizzazioni ed i permessi di cui sopra possono contenere particolari prescrizioni riguardanti le modalità di esecuzione ed il termine di ultimazione dei lavori.

(10) Per le piccole riparazioni di ordinaria manutenzione e per quelle che non alterino l'opera in alcuna parte e tendano solo a conservarla ed a restaurarla, è sufficiente ottenere l'autorizzazione del Responsabile del servizio di polizia mortuaria.

(11) I concessionari di sepoltura privata hanno facoltà di collocare, previa autorizzazione del Responsabile dei servizi di polizia mortuaria, lapidi, ricordi, e similari.

Articolo 85 **Responsabilità - Deposito cauzionale**

(1) I concessionari delle sepolture sono responsabili della regolare esecuzione delle opere e di eventuali danni recati al Comune o a terzi, salvo diritto di rivalsa nei confronti dell'imprenditore a cui sono stati affidati i lavori.

(3) Il Comune trattiene sul deposito cauzionale di cui al precedente articolo 83 comma (3)

l'importo corrispondente ai consumi di acqua, energia elettrica, ecc., necessari per l'esecuzione delle opere stesse, quando questi servizi siano erogati dal comune a favore dell'impresa costruttrice.

Articolo 86

Recinzione aree - Materiali di scavo

(1) Nella costruzione di tombe di famiglia, l'impresa deve recingere, a regola d'arte, lo spazio assegnato, per evitare eventuali danni a cose, visitatori o personale in servizio.

(2) E' vietato occupare spazi attigui, senza l'autorizzazione del Responsabile del servizio di polizia mortuaria.

(3) I materiali di scavo e di rifiuto devono essere di volta in volta trasportati alle discariche o al luogo indicato dai servizi di polizia mortuaria, secondo l'orario e l'itinerario che verranno prescritti, evitando di spargere materiali o di imbrattare o danneggiare opere; in ogni caso l'impresa deve ripulire il terreno e ripristinare le opere eventualmente danneggiate.

Articolo 87

Introduzione e deposito di materiali

(1) E' permessa la circolazione dei veicoli delle imprese per l'esecuzione dei lavori di cui agli articoli precedenti, nei percorsi e secondo gli orari prescritti dal Responsabile del servizio di polizia mortuaria.

La sosta è consentita per il tempo strettamente necessario.

(2) E' vietato attivare sull'area concessa laboratori di sgrossamento dei materiali.

(3) Per esigenze di servizio può essere ordinato il trasferimento dei materiali in altro spazio.

(4) Nei giorni festivi il terreno adiacente alla costruzione deve essere riordinato e libero da cumuli di sabbia, terra, calce, ecc.

Articolo 88

Orario di lavoro

(1) L'orario di lavoro per le imprese coincide con quello di apertura dei cimiteri.

(2) E' vietato lavorare nei giorni festivi, salvo particolari esigenze tecniche, da riconoscere dal servizio di polizia mortuaria.

(3) Per esigenze di servizio o in particolari circostanze può essere ordinato il trasferimento dei materiali in altro spazio.

(4) Nei giorni festivi il terreno adiacente alla costruzione deve essere riordinato e libero da accumuli di sabbia, terra, calce, ecc.

Articolo 89

Sospensione dei lavori in occasione della Commemorazione dei Defunti

(1) Nel periodo di commemorazione dei defunti le imprese devono sospendere tutte le costruzioni non ultimate, provvedere alla sistemazione dei materiali, allo smontaggio di armature e ponti, salvo deroga espressa e motivata del Responsabile del Servizio Tecnico Comunale.

Articolo 90

Vigilanza

(1) Il Responsabile del Servizio Tecnico vigila e controlla che l'esecuzione delle opere sia conforme ai progetti approvati, alle autorizzazioni ed ai permessi rilasciati. Egli può impartire opportune disposizioni, fare rilievi o contestazioni anche ai fini dell'adozione da parte del Sindaco dei provvedimenti previsti dalla legge.

(2) L'Ufficio Tecnico comunale accerta, a lavori ultimati, la regolare esecuzione delle opere di costruzione di sepolture familiari e propone all'Ufficio competente, nel caso di risultato favorevole, la restituzione del deposito cauzionale di cui agli artt. 83 e 85.

Articolo 91

Obblighi e divieti per il personale dei cimiteri

(1) Il personale dei Cimiteri è tenuto all'osservanza del presente Regolamento, nonché a farlo rispettare da chiunque abbia accesso nei cimiteri.

(2) Altresì il personale dei cimiteri è tenuto:

a) a mantenere un comportamento dignitoso nei confronti del pubblico;

b) a mantenere un abbigliamento dignitoso e consono alla caratteristica del luogo;

c) a fornire al pubblico le indicazioni richieste, per quanto di competenza.

(3) Al personale suddetto è vietato:

a) eseguire, all'interno dei cimiteri, attività di qualsiasi tipo per conto di privati, sia all'interno dell'orario di lavoro, sia al di fuori di esso;

b) ricevere compensi, sotto qualsiasi forma e anche a titolo di liberalità, da parte del pubblico o di ditte;

c) segnalare al pubblico nominativi di ditte che svolgano attività inerenti ai cimiteri, anche indipendentemente dal fatto che ciò possa costituire o meno promozione commerciale;

d) esercitare qualsiasi forma di commercio o altra attività a scopo di lucro, comunque inerente all'attività cimiteriale, sia all'interno dei cimiteri che al di fuori di essi ed in qualsiasi momento;

e) trattenere per se' o per terzi cose rinvenute o recuperate nei cimiteri.

(4) Salvo che il fatto non costituisca violazione più grave, la violazione degli obblighi o divieti anzidetti e di quelli risultanti dal presente Regolamento costituisce violazione disciplinare.

(5) Il personale dei cimiteri è sottoposto a vaccinazione antitetanica, ai sensi delle vigenti disposizioni, nonché alle altre misure in materia di prevenzione degli infortuni o di malattie connesse con l'attività svolta.

CAPO II

IMPRESE ONORANZE FUNEBRI

Articolo 92

Attività funebre

(1) L'attività funebre è esercitata dalle imprese secondo le modalità indicate all'articolo 5 della Legge Regionale n. 18/2010.

Articolo 93

Divieti

(1) Oltre a quanto già disposto all'articolo 20) è fatto divieto alle imprese:

a) di accaparrare servizi in modo molesto o inopportuno, ricorrendo ad organizzazioni e sistemi che adombrino sospetto di accordo o di corruzione all'interno dei luoghi di cura e di degenza;

b) di sostare negli uffici e nei locali del Comune oltre il tempo necessario per esplicare incarichi già ricevuti, allo scopo di offrire prestazioni;

c) di sospendere il servizio assunto e già predisposto per eventuali contestazioni in ordine agli

onorari o per altro motivo privato;

d) di esporre, a vista del pubblico, feretri ed accessori nelle vetrine dei locali di attività.

TITOLO V DISPOSIZIONI VARIE E FINALI

CAPO I DISPOSIZIONI VARIE

Articolo 94 Assegnazione gratuita di sepoltura a cittadini illustri o benemeriti

(1) All'interno del Cimitero principale del Comune può essere riservata apposita zona detta "degli Uomini Illustri" ove il Sindaco previa deliberazione della Giunta comunale, esecutiva, potrà disporre per l'assegnazione gratuita di posti destinati alla tumulazione di salme, ceneri o resti di cittadini che si siano distinti per opere di ingegno o per servizi resi alla comunità.

(2) Per le medesime finalità di cui al comma precedente l'Amministrazione Comunale potrà destinare nei cimiteri comunali aree o tombe per la sepoltura di salme o resti di "cittadini benemeriti".

Articolo 95 Mappa

(1) Presso il servizio di polizia mortuaria è tenuto un registro delle sepolture per l'aggiornamento continuo delle posizioni delle concessioni e dei concessionari. Detto registro, denominato mappa, può essere tenuto, se del caso, con mezzi informatici.

(2) La mappa è documento probatorio, fino a prova contraria, delle variazioni avvenute nelle concessioni relative ai cimiteri del Comune.

(3) Ad ogni posizione in mappa corrisponde un numero che deve coincidere con quello che obbligatoriamente deve essere apposto su ogni sepoltura nel cimitero e che trova riscontro nella cartografia cimiteriale.

Articolo 96 Annotazioni in mappa

(1) Sulla mappa viene annotata ogni sepoltura, in campo comune o concessa in uso, ogni modificazione o cessazione che si verifica e comunque ogni operazione cimiteriale.

(2) La mappa deve contenere almeno le seguenti indicazioni:

a) generalità del defunto o dei defunti;

b) il numero d'ordine dell'autorizzazione al seppellimento;

[c] la struttura schematica della sepoltura con l'indicazione della collocazione delle salme;
[opzionale]

d) le generalità del concessionario o dei concessionari;

e) gli estremi del titolo costitutivo;

f) la data ed il numero di protocollo generale cui si riferisce la concessione;

g) la natura e la durata della concessione;

h) le variazioni che si verificano nella titolarità della concessione;

i) le operazioni cimiteriali che danno luogo a introduzione o a rimozione di salme, resti o ceneri dalla sepoltura con gli estremi del luogo di provenienza o di destinazione.

Articolo 97
Registro giornaliero delle operazioni cimiteriali

(1) Il personale addetto è tenuto a redigere secondo le istruzioni di cui agli artt. 52 - 53 del D.P.R. 10/9/1990, n. 285, il registro delle operazioni cimiteriali, in ordine cronologico, anche mediante strumenti informatici.

(2) Ai fini delle registrazioni di cui al primo comma è da intendersi che il numero d'ordine della bolletta di accompagnamento coincida con quello riportato nella piastrina in piombo, applicata al cofano, a cura del personale addetto.

(3) In base ai dati contenuti in tale registro si procede all'aggiornamento delle mappe cimiteriali.

Articolo 98
Schedario dei defunti

(1) Viene istituito lo schedario dei defunti, con il compito di costituire l'anagrafe cimiteriale, tenuto, se del caso, con mezzi informatici.

(2) Il servizio di polizia mortuaria, sulla scorta del registro di cui all'art. 97, terrà annotati in ordine alfabetico, suddiviso per cimitero e per annata, i nominativi dei defunti le cui spoglie mortali sono contenute, sotto qualsiasi forma, nel cimitero stesso.

(3) In ogni scheda saranno riportati:

a) le generalità del defunto;

b) il numero della sepoltura, di cui all'ultimo comma dell'art. 95.

Articolo 99
Scadenziario delle concessioni

(1) Viene istituito lo scadenziario delle concessioni allo scopo di mantenere aggiornate le relative posizioni e di poter effettuare, alle scadenze previste, le operazioni di esumazione o di estumulazione occorrenti per liberare la sepoltura.

(2) Il Responsabile del servizio di polizia mortuaria è tenuto a predisporre entro il mese di settembre di ogni anno l'elenco, distinto per cimitero, delle concessioni in scadenza.

CAPO II
NORME TRANSITORIE - DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 100
Efficacia delle disposizioni del Regolamento

(1) Le disposizioni contenute nel presente Regolamento si applicano alle concessioni ed ai rapporti costituiti posteriormente alla sua entrata in vigore.

(2) Le concessioni assegnate prima dell'entrata in vigore del presente regolamento continuano a seguire il regime indicato nell'atto di concessione.

(3) Il presente Regolamento entra in vigore con l'esecutività del provvedimento che lo approva e, salvo quando disposto al precedente 2° comma, il Regolamento comunale di Polizia Mortuaria approvato con deliberazione consiliare n. 57 del 27/12/2005 e ss. mm. ii, cessa di avere applicazione dal giorno di entrata in vigore del presente regolamento.

Articolo 101

Cautele

(1) Chi domanda un servizio qualsiasi (trasporti, inumazioni, cremazioni, imbalsamazioni, esumazioni, traslazioni, ecc...) od una concessione (aree, archi, loculi, nicchie, ecc.) o l'apposizione di croci, lapidi, busti) o la costruzione di tombini, edicole, monumenti, ecc...), s'intende agisca in nome e per conto e col preventivo consenso di tutti gli interessati.

(2) In caso di contestazione l'Amministrazione s'intenderà e resterà estranea all'azione che ne consegue.

(3) Essa si limiterà, per le vertenze in materia, a mantenere fermo lo stato di fatto fino a tanto che non sia raggiunto un accordo fra le parti o non sia intervenuta una sentenza del Giudice di ultima istanza, passata in giudicato.

Articolo 102

Responsabile del servizio di polizia mortuaria

(1) Il Responsabile del servizio di polizia mortuaria emana gli atti previsti dal presente Regolamento, compresa la stipula degli atti di concessione nelle forme stabilite dalla legge, ed ogni altro analogo adempimento, senza che occorra preventiva deliberazione della Giunta Comunale, quando tali atti sono compiuti nell'osservanza del Regolamento stesso.

(2) Eventuali atti riguardanti situazioni non previste dal presente Regolamento, spettano al Responsabile del servizio di polizia mortuaria su conforme deliberazione della Giunta Comunale, salvo non si tratti di atti o provvedimenti di competenza del Consiglio Comunale, ai sensi del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

(3) Concorrono con il Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria, all'esercizio delle varie attribuzioni in materia cimiteriale, il Responsabile dell'Ufficio Tecnico, per la parte tecnica (opere edilizie per nuove costruzioni, completamenti e ampliamenti, manutenzione, ecc.) e l'Ufficiale dello Stato Civile per le funzioni attribuite dalla legge e dal presente regolamento.

Articolo 103

Sepulture private a tumulazioni pregresse - Mutamento del rapporto concessorio

- (1) Per le concessioni per le quali non risulti essere stato stipulato il relativo atto di concessione, trova applicazione l'istituto dell'"immemoriale", quale presunzione "*juris tantum*" della sussistenza del diritto d'uso sulla concessione.
- (2) Il Comune provvederà, a seguito di riconoscimento giudiziale del diritto da parte di uno o più soggetti interessati, ad effettuare le opportune annotazioni e registrazioni, adeguandosi alle decisioni stesse del Giudice.
- (3) Potranno essere attuate procedure amministrative finalizzate al riconoscimento del diritto sopra menzionato (che sarà comunque "sub iudice" a salvaguardia di eventuali diritti di terzi) ogni qual volta il soggetto interessato a tumulare un proprio congiunto su sepoltura privata priva di concessione dichiarerà nelle forme previste dall'art. 47 del D.P.R. 28/12/2000 N. 445, di averne titolo in quanto legittimo erede del fondatore del sepolcro, con titolo a tumulare la salma del congiunto anche con l'assenso di eventuali coeredi con pari diritto. Il riconoscimento del diritto è riferito al solo "jus sepulchri" e si estende a "rappresentante della concessione" solo in caso di unicità del titolare o di

assenso scritto da parte dei coeredi. Essendo un riconoscimento formale e non sostanziale, il diritto sopra indicato, non si estende alla durata temporale della concessione a cui viene attribuita natura temporale, novanta novennale con decorrenza dal 10/02/1976 data di entrata in vigore del D.P.R. 803/1975.

Articolo 104

Sanzioni

(1) Salvo che il fatto non costituisca reato, chiunque viola le disposizioni del presente regolamento è soggetto alla sanzione amministrativa nella misura prevista dall'art. 7/bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, oltre, se del caso, alla corresponsione delle spese di ripristino e al risarcimento del danno, ferme restando le specifiche sanzioni previste dalle vigenti norme di legge.

Articolo 105

Norma finale e di rinvio

(1) Per tutto quanto non previsto nel presente Regolamento si fa espresso richiamo alle disposizioni di legge e regolamenti attualmente in vigore in materia di Polizia Mortuaria ed in particolare al Regolamento di Polizia Mortuaria approvato con D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 (Supp. ord. alla G.U. n. 239 del 12 ottobre 1990), alla legge 30 marzo 2001, n. 130 (G.U. n. 91 del 19 aprile 2001), alla circolare del Ministero della Sanità 24 giugno 1993, n. 24 (G.U. n. 158 del 8 luglio 1993), alla circolare del Ministero della Sanità 31 luglio 1998, n. 10 (G.U. n. 192 del 19 agosto 1998) al D.P.R. 15 luglio 2003, n. 254 (G.U. n. 211 dell'11 settembre 2003) ed alla legge regionale 4 marzo 2010, n. 18 (BURV n. 21 del 9 marzo 2010).

